



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA

ooooo

IL PROCURATORE GENERALE E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Visto l'art. 4 del D. Lgs. 240/06;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro della Giustizia per l'anno 2025;

Visti i Decreti del Ministro della Giustizia 10 maggio 2018 e 23 dicembre 2021 con i quali è stata approvata la revisione del "Sistema di misurazione e valutazione della performance";

Avuto riguardo al necessario coordinamento tra l'attività giudiziaria e l'attività del personale amministrativo nel momento della redazione del programma annuale da parte del magistrato capo dell'Ufficio giudiziario unitamente al dirigente amministrativo ad esso preposto.

REDIGONO

IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ ANNUALI 2025

(ART. 4 D.LGS. 240/2006)

indicando le priorità d'intervento, tenendo conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

ANALISI DEL CONTESTO

I) LE RISORSE

A) IL PERSONALE

1) I MAGISTRATI

Magistrati previsti in organico: n. 8

- Il Procuratore Generale della Repubblica;
- N. 5 Sostituti Procuratori Generali;
- N. 2 Magistrati della Pianta Organica Flessibile Requirente.

Magistrati presenti in Ufficio: n. 4

- Il Procuratore Generale della Repubblica (dott. Carlo CAPONCELLO);
- N. 3 Sostituti Procuratori Generali (dott.ri: Felice LIMA, Giuseppe COSTA, Giuseppe LOMBARDO).

Magistrato di riferimento per l'informatica e l'innovazione - MAGRIF: dott. Felice LIMA

Magistrato Punto di Contatto della Rete Giudiziaria Europea (c.d. Eurojust):

- Titolare: dott. Giuseppe LOMBARDO
- Supplente: dott. Giuseppe COSTA

Magistrati applicati

Sono stati applicati a questo Ufficio, nel corso dell'anno 2024, i seguenti magistrati:

- Dott. Antonio CARCHIETTI, Sostituto Procuratore della Repubblica di Messina, limitatamente alla trattazione del proc. pen. n. 890/2016 R.G.N.R. cd. "Nebrodi";
- Dott. Fabrizio MONACO, Sostituto Procuratore della Repubblica di Messina, limitatamente alla trattazione del proc. pen. n. 890/2016 R.G.N.R. cd. "Nebrodi";

L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEI MAGISTRATI

L'organizzazione del lavoro dei magistrati per il triennio 2020-2022 (da intendersi quadriennio 2020-2023, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 71 del 17 giugno 2022) è stata delineata, mediante criteri oggettivi e predeterminati di ripartizione degli affari, nel Documento Organizzativo Generale - redatto il 7 ottobre 2020, modificato dall'attuale Procuratore Generale in data 2 aprile 2024 interpellati i magistrati dell'Ufficio e in conformità alle direttive emanate dal C.S.M., in vigore dal 3 aprile 2024 e tutt'ora vigente, fino all'adozione del nuovo Progetto Organizzativo per il quadriennio 2026-2029 - che di seguito si riporta integralmente.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

Presso la Corte di Appello di Messina

ooooo

DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE

2020/2023

ooooo

Il Procuratore Generale

Visto il D.Lgs. 20 febbraio 2006 n. 106 e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio Superiore della Magistratura con le risoluzioni del 12 luglio 2007, 21 luglio 2009, 16 novembre 2017, 4 dicembre 2019 e successive;

considerato che questo Procuratore Generale si è immesso in possesso delle funzioni in data 10 ottobre 2023;

visti i provvedimenti organizzativi adottati in data 30.05.2013, 28.02.2014, 3.10.2017, 7.10.2020 e loro integrazioni e rilevato che, allo stato, non devono essere apportate rilevanti modifiche all'organizzazione

dell'Ufficio - salve le eccezioni che saranno di seguito specificate - non essendosi registrate particolari disfunzioni nell'espletamento del lavoro giurisdizionale;

letto il verbale dell'assemblea dei Sostituti Procuratori Generali del 5 dicembre 2023 avente per oggetto la modifica dei criteri orientativi in materia di concordato in appello di cui all'art. 599 c.p.p.; interpellati nuovamente i magistrati dell'Ufficio nel corso dell'assemblea del 28 marzo 2024, ove si è proceduto ad approfondita riflessione e verifica empirica sull'efficienza dei moduli organizzativi già adottati e sperimentati, e sulle eventuali opportunità di miglioramenti suggeriti dall'esperienza, avuto anche riguardo alla costanza o variabilità dei flussi di lavoro;

vista la relazione predisposta dal Dirigente Amministrativo di cui al precedente progetto organizzativo; considerato che l'organizzazione del lavoro, secondo i principi stabiliti dal CSM, deve essere ispirata dal criterio della specializzazione, temperato dalla rotazione periodica dei sostituti, in modo da garantire l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati dell'ufficio;

che dovrà essere privilegiata, di conseguenza, la costituzione di articolazioni dedicate per la trattazione di materie che richiedano la conoscenza di settori specialistici, fornendo di ciò adeguata motivazione anche al fine di valutare i vantaggi derivanti dalle scelte operate;

che a tal fine dovranno essere rispettate le preferenze espresse dai magistrati dell'ufficio, assicurando al contempo un sostanziale equilibrio nella distribuzione dei carichi di lavoro, tenendo conto delle attitudini desunte dalla pregressa attività svolta e da ogni elemento utile, purché di carattere oggettivo, quali ad esempio la valutazione dell'anzianità nel ruolo e dell'anzianità di servizio nell'ufficio;

OSSERVA

Il presente progetto organizzativo, in aderenza alle disposizioni di cui al D.Lgs.106/ 2006 e alle delibere del C.S.M. (16 marzo 2016 - 16 novembre 2017), tende ad assolvere la funzione di garantire un'uniformità di esercizio dell'azione penale nel Distretto della Corte di Appello di Messina, ed evitare quindi ingiustificate disparità nelle modalità di espressione della risposta giudiziaria, con riferimento sia al rispetto dei criteri di priorità nella trattazione dei processi - delineati dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. - sia alla durata dei processi stessi.

Il potere di vigilanza e sorveglianza attribuito al Procuratore Generale dall'art. 6 del cit. D.Lgs. sarà esercitato, quindi, non soltanto attraverso la mera acquisizione ricognitiva di dati e degli assetti organizzativi degli Uffici requirenti, ma tenderà anche ad assumere un ruolo dinamico con l'adozione di iniziative di impulso² e sollecitazione, volte alla realizzazione di condivisi moduli organizzativi e alla "*procedimentalizzazione* della collaborazione tra uffici". In quest'ottica assume fondamentale importanza la previsione di riunioni con cadenza periodica con i magistrati, ove prendere atto non solo degli orientamenti giurisprudenziali e delle buone prassi adottate per migliorare la funzionalità degli uffici, ma finalizzate anche alla ricerca comune di tutti gli strumenti e strategie processuali necessarie per dare concretezza e continuità al principio della *ragionevole durata del giusto processo*.

² Il consolidato orientamento dell'organo di autogoverno in ordine al contenuto dell'art. 6 D.Lgs. 106/2006 è stato ribadito anche dall'art. 19 della nuova circolare (2017) sull'organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero.

La lentezza dei processi, il ricorso alla dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione ed il rilevante numero di pendenze, costituisce infatti un dato ormai consolidato anche nell'ambito di questo Distretto, al pari della cronica sottovalutazione del fabbisogno delle risorse umane e delle strutture giudiziarie.

In esito alla convocazione ed allo svolgimento della Conferenza Distrettuale allargata ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto e ai Dirigenti Amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti, sono state predisposte linee guida trasmesse a tutti gli uffici del Distretto con le quali, senza ovviamente alcuna pretesa di vincolatività o di limitare la libertà di determinazione del singolo magistrato, sono state tra l'altro elaborate *regole di accantonamento o "postergazione"*, come misura emergenziale per depurare i ruoli di udienza dibattimentale e liberare risorse da impiegare nei procedimenti penali che hanno prospettiva di giungere proficuamente a definizione.

Inoltre, sempre in via esemplificativa, sono state dettate altre indicazioni con riferimento al ricorso a procedure deflative, tenendo conto dell'orientamento ormai consolidato delle sezioni penali della Corte di Appello in tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), evitando l'inutile e dispendiosa celebrazione di dibattimenti destinati poi inevitabilmente a concludersi, nella fase successiva di giudizio, con l'applicazione della causa estintiva sopra citata oppure con declaratoria di prescrizione. Con le menzionate linee guida, in definitiva, si è voluto compiere uno sforzo a livello distrettuale per tentare di porre rimedio alla eccessiva durata dei procedimenti penali e di contribuire alla razionalizzazione ed efficienza al settore, fermo restando che esse costituiscono solo un contributo e una base di confronto, su cui gli altri Uffici, secondo le specifiche peculiarità e le esigenze di ciascuno, possono operare di concerto al fine del miglioramento del servizio: *"eventualmente aggiungendo ovvero alternando altre soluzioni che rispondano alle medesime caratteristiche di una governance partecipata e condivisa dell'azione giudiziaria nel settore penale"*.

Il distretto della Corte di Appello di Messina è composto dai circondari dei Tribunali di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto e Patti.

L'organico dell'Ufficio è costituito da un Procuratore Generale, cinque Sostituti e due Magistrati della pianta organica flessibile requirente, ed è attualmente coperto dai magistrati di cui alla pianta organica nominativa che segue:

<i>cognome e nome</i>	<i>data decreto nomina</i>	<i>data immissione in possesso ufficio</i>	<i>funzioni</i>
Caponcello Carlo	19.03.1983	10.10.2023	Procuratore Generale
Salamone Maurizio	19.03.1983	15.06.2011	Sostituto Proc. Gen.
Lima Felice	30.04.1986	18.04.2017	Sostituto Proc. Gen.
Costa Giuseppe	20.11.1986	28.12.2020	Sostituto Proc. Gen.
Lombardo Giuseppe	01.08.1991	04.01.2024	Sostituto Proc. Gen.

vacante	_____	_____	Sostituto Proc. Gen.
vacante	_____	_____	Mag. PO Flessibile
vacante	_____	_____	Mag. PO Flessibile

Per facilitare la tempestiva cognizione sull'andamento della giurisdizione nei diversi circondari del distretto, e garantire al contempo la diffusione e lo scambio delle esperienze tra tutti i magistrati dell'Ufficio, si ritiene opportuno mantenere il criterio territoriale per la distribuzione delle competenze dei Sostituti in materia di controllo delle decisioni di primo grado.

Tale controllo, e le altre attività requirenti di competenza della Procura Generale della Repubblica, sono quindi esercitate dai Sostituti ed affidate, secondo moduli organizzativi di turnazione semestrale, con criterio territoriale predeterminato a rotazione, in modo da garantire una razionale ed omogenea ripartizione delle attività ed assicurare la conoscenza della giurisprudenza dell'intero distretto.

Tali moduli sono distinti per gruppi di provvedimenti, a seconda della loro provenienza territoriale, nei seguenti cinque comparti (tanti quanti sono i magistrati in organico con esclusione, del Procuratore Generale e dei Magistrati della PO flessibile):

Durante i periodi di scoperta dell'organico al Procuratore Generale e/o ai Magistrati della PO flessibile sarà attribuita la vigilanza su uno dei comparti individuati a rotazione, in modo da garantire l'omogenea distribuzione delle attività requirenti di competenza, assegnando a ciascun magistrato uno dei cinque comparti come sopra individuati.

1. Tribunale di Messina 1[^] sezione penale in composizione monocratica e collegiale, con numero di RGT pari; Gup del Tribunale di Messina (primi tre mesi del turno);
2. Tribunale di Messina 1[^] sezione penale in composizione monocratica e collegiale, con numero di RGT dispari; Gup del Tribunale di Messina (ultimi tre mesi del turno);
3. Giudici di Pace del Circondario di Messina, Tribunale per i Minorenni di Messina, Tribunale sezione Misure Prevenzione; affari di competenza D.D.A, Corte di Assise;
4. Tribunale di Barcellona P.G., ivi comprese le sentenze del Gup Tribunale e Giudici di Pace del Circondario di Barcellona P.G.;
5. Tribunale di Patti, ivi comprese le sentenze del Gup Tribunale e Giudici di Pace del Circondario di Patti.

Il controllo sugli avvisi ex art. 408 c.p.p. e ss. dei GUP dei Tribunali del distretto sarà esercitato dal Procuratore Generale cui verranno trasmessi in via informatica detti avvisi di fissazione udienza a seguito di opposizione (art. 408 c.p.p. e ss.) o di rigetto della richiesta di archiviazione.

Al completamento di ogni periodo di turnazione ciascun magistrato redigerà, ove emergano problematiche, una relazione sull'andamento della giurisdizione nel comparto di competenza, evidenziando le criticità rilevate in ordine alle modalità di esercizio dell'azione penale, aventi rilievo con riguardo al potere-dovere

di vigilanza attribuito al Procuratore Generale dall'art. 6 D.Lgs. 106/2006 e che saranno anche oggetto di comparazione ed esame nel corso di apposite riunioni che saranno convocate con cadenza bimensile, e quindi ancor prima della scadenza del periodo di turnazione.

Tali riunioni periodiche, tendenti anche a realizzare un ragionevole equilibrio tra i poteri della Dirigenza e autonomia dei Sostituti Procuratori Generali, saranno effettuate nell'ottica di favorire lo scambio delle esperienze e di promuovere la professionalità dei magistrati.

Per quanto riguarda le competenze della Dirigenza, il presente progetto si ispira, in coerenza con le circolari del CSM, al fondamentale "principio di necessaria predeterminazione ed oggettiva indicazione dei criteri di assegnazione degli affari anche all'interno dell'ufficio del pubblico ministero, ivi compresi quelli relativi alle categorie di affari che il Procuratore Generale intende riservare a se stesso, fermo rimanendo l'obbligo di motivazione per le ipotesi di assegnazione di singoli affari che egli intenda operare al di fuori degli anzidetti criteri ordinari di assegnazione".

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI AFFARI

Gli affari dell'Ufficio, da ripartire secondo criteri oggettivi e predeterminati - in conformità alle direttive del C.S.M. - rimangono distinti nei seguenti tre gruppi:

- 1) Partecipazione alle udienze di competenza;
- 2) Esame, impugnazioni, visti, pareri e turno di reperibilità quotidiano;
- 3) Servizio Ufficio Esecuzione e Rapporti giurisdizionali con Autorità straniere.

La ripartizione tra i magistrati dell'ufficio avverrà secondo i seguenti criteri:

1. (Udienze)

La designazione dei Sostituti che intervengono alle udienze di competenza avviene con la predisposizione del calendario mensile di udienze, redatto a cura del Procuratore Generale con la collaborazione del Sostituto anziano, in cui è indicato il nominativo del magistrato che dovrà partecipare a ciascuna udienza fissata. Tale calendario sarà redatto, depositato e consegnato agli interessati almeno sette giorni prima dell'inizio del mese cui si riferisce.

Verranno per ciascun mese individuate dal Procuratore Generale le udienze nelle quali saranno trattati i processi preventivamente segnalati come di *particolare rilevanza*. In tal caso, per garantire l'equa ripartizione del carico di lavoro, verrà designato un Sostituto - anche per le eventuali udienze successive - secondo criteri di rotazione e alternanza, salvo che si tratti di materia che richieda la pregressa conoscenza di vicende processuali analoghe, che saranno assegnate al sostituto inizialmente incaricato della trattazione. Tale designazione influisce sul numero complessivo di udienze mensili assegnate ai singoli magistrati.

Al fine di agevolare la tempestiva predisposizione del calendario mensile i Sostituti dovranno comunicare, anche per le vie brevi, alla segreteria penale, entro il giorno 20 del mese precedente, gli impegni (udienze che intendono trattare, assenza per ferie, per corsi di aggiornamento professionale ed altro) del mese

successivo, salva ogni imprevedibile esigenza sopravvenuta.

Per quanto concerne la partecipazione ad eventuali udienze di rinvio di sostituto diverso da quello che ha formulato le richieste conclusive, si applicherà il principio secondo cui il visto sarà apposto e l'eventuale impugnazione sarà curata dal Sostituto che ha inizialmente sostenuto l'accusa e formulato le relative conclusioni, e non da quello presente all'atto della deliberazione della sentenza.

Nel caso, in verità del tutto infrequente, in cui il Sostituto designato per la partecipazione alla udienza successiva a quella in cui sono state formulate le conclusioni intenda - in assenza di nuove risultanze dibattimentali - in virtù del disposto di cui all'art. 53 comma 1° c.p.p., modificare e/o integrare le precedenti richieste conclusive, avuto riguardo all'esigenza di contemperare i principi della piena autonomia del pubblico ministero in udienza con quelli della unitarietà e impersonalità dell'Ufficio di Procura Generale, occorre prevedere quanto segue:

il sostituto provvederà ad informare preventivamente il Procuratore Generale, rassegnando le diverse determinazioni cui è pervenuto; il Procuratore Generale, assunte eventuali informazioni, potrà revocare o confermare la designazione del magistrato incaricato per l'udienza, fermo restando che gli adempimenti conseguenti (visto ed eventuale impugnazione) saranno curati dal Sostituto che per ultimo ha formulato le richieste conclusive.

Ogni Sostituto curerà l'eventuale ricorso per Cassazione avverso le sentenze relative ai processi in cui ha rappresentato l'accusa; a tal fine, al termine di ogni udienza, segnalerà alla Segreteria penale le sentenze che appaiono suscettibili di ricorso per cassazione. La Segreteria provvederà, dopo l'acquisizione di dette sentenze, a sottoporle per il visto e per l'eventuale proposizione del ricorso al Sostituto che aveva effettuato la segnalazione.

Il controllo dei provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza sarà curato dal Sostituto designato per la relativa udienza.

Concordato in appello di cui all'art. 599 c.p.p - criteri di orientamento.

Per la materia del concordato in appello di cui all'art. 599 c.p.p. si terrà conto dei criteri di orientamento elencati nel decreto di questo Procuratore Generale n. 6 del 5 febbraio 2024, che qui di seguito si richiamano:

- 1. Non saranno prese in considerazione ipotesi di concordato nei casi in cui l'appello sia inammissibile.**
- 2. Il primo criterio di riferimento nella valutazione di una ipotesi di concordato – proposta dalla difesa o dal pubblico ministero – è quello della giustizia di ciò che si propone, perché il più corretto ed efficace percorso verso la deflazione del carico di lavoro è quello che evita di chiedere provvedimenti ingiusti e/o resistere a richieste legittime delle controparti. Con riferimento alla giustizia o no della proposta, si dovrà tenere in conto sia ciò che appare conforme alla legge e alla giurisprudenza consolidata, sia ciò che viene ritenuto tale dalla Corte di Appello di Messina.**
- 3. Il secondo criterio di riferimento è quello della utilità processuale. È il caso in cui l'esito del giudizio**

di appello si presenti, per concrete specifiche ragioni, incerto e proporzionate reciproche concessioni fra le parti assicurino un esito complessivamente equo e certo. Fra le utilità del concordato andrà considerato il fatto che l'imputato non potrà esperire il ricorso per Cassazione per gli ordinari motivi.

4. Nell'individuare quali possano essere le reciproche eque concessioni fra le parti, si presterà particolare attenzione:

- al titolo del reato e alla concreta gravità dei fatti
- alla misura della pena inflitta in primo grado: se prossima ai minimi o ai massimi edittali, o nella media
- all'aver l'imputato già beneficiato della riduzione di pena del rito abbreviato o, sotto altro profilo, all'aver egli rinunciato a quella riduzione confidando proprio in un concordato in appello
- all'aver l'imputato scelto di proporre appello, rinunciando così alla riduzione di un sesto della pena di cui all'art. 442, comma 2 bis, c.p.p.
- al fatto che la pena concordata comporti che, in sede di esecuzione, si debba sospendere l'esecuzione medesima
- al fatto che il concordato riqualifichi i fatti in modo da escludere la sussistenza di titoli di reato ostativi alla sospensione della esecuzione
- al fatto che l'imputato abbia o no compiuto concrete attività restitutorie e/o riparative.

5. In caso di giudizio ordinario escludere tendenzialmente il concordato nel caso in cui la pena proposta comporti una riduzione di oltre 1/3 della pena applicata con la sentenza di primo grado.

6. In linea generale e salvo che non vi siano concrete e specifiche ragioni che inducano a diverso avviso, quando il concordato abbia ad oggetto solo la misura della pena:

- non si presterà consenso a proposte di concordato in cui la pena proposta comporti una riduzione di oltre di 1/6 della pena applicata con la sentenza di primo grado, al fine di non pregiudicare l'effetto deflattivo della nuova riduzione di pena prevista dall'art. 442 comma 2 bis c.p.p. (1/6 di riduzione nel caso di mancata impugnazione);
- nel caso in cui l'imputato sia gravato da più di due condanne per delitti dolosi, non si presterà consenso a concordati con riduzioni di pena superiori a 1/12.

7. Quando possibile, utilizzare l'ipotesi di concordato come occasione per richiedere documentate, concrete e adeguate attività riparatorie e/o risarcitorie e/o riconciliative.

8. Il Sostituto Procuratore Generale designato per l'udienza consulterà preventivamente il Procuratore Generale sulla ipotesi di concordato nei procedimenti aventi ad oggetto:

- omicidi dolosi
- delitti di particolare rilievo o complessità fra quelli di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. (in particolare in materia di criminalità organizzata e associazioni finalizzate al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina)
- procedimenti che presentino, per situazioni territoriali o altre ragioni, particolare interesse
- procedimenti in cui la pena irrogata sia superiore a 12 anni di reclusione.

9. Le proposte di concordato da sottoporre all'imputato appellante dovranno essere elaborate

dall'ufficio e comunicate al difensore almeno 22 giorni prima dell'udienza, per evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 599 bis, comma 1 c.p.p..

10. Le istanze di concordato vanno rimesse al Sostituto Procuratore Generale cui è assegnata l'udienza secondo il relativo calendario.

L'istanza di concordato, per il suo esame e la sua attribuzione ad uno dei Sostituti Procuratori, deve essere depositata presso la Segreteria penale della Procura Generale a cura del difensore unitamente a copia della procura speciale a concordare la pena in appello nonché a copia della sentenza di primo grado e dei motivi di impugnazione.

La Segreteria ne curerà l'annotazione nell'apposito registro cartaceo e informatico, annotando di seguito anche il Sostituto P.G. designato per la trattazione e la eventuale definizione del procedimento.

Nella ipotesi di presentazione di più istanze contemporanee relative a distinti imputati del medesimo processo, l'assegnazione avverrà nella persona dello stesso Sostituto Procuratore Generale.

In caso di diniego del consenso, il Sostituto Procuratore Generale avrà cura di inserire copia dell'istanza di concordato e del provvedimento di diniego del consenso nel ruolo di udienza e nel fascicolo trattato, oltre che eseguirne il deposito in Segreteria.

Ove, a seguito di rinvio o altra circostanza, l'istanza non accolta venisse riproposta e assegnata ad altro Sostituto Procuratore Generale, questi, ove ritenesse di accoglierla, si consulterà con il Procuratore Generale.

11. Non saranno accolte né esaminate istanze presentate senza l'assistenza del difensore, escludendosi ogni trattativa finalizzata al concordato svolta direttamente tra i magistrati e gli imputati.

12. Ogni tre mesi dalla data della presente direttiva, la Segreteria Penale comunicherà al Procuratore Generale il numero delle proposte di concordato accolte o proposte dall'ufficio e il numero degli accoglimenti e rigetti delle stesse da parte della Corte di Appello e di Assise di Appello.

2. (Visti, pareri, turno, ecc.)

Per ogni giorno del mese sarà stabilito tra tutti i Sostituti il giorno di "turno", durante il quale il designato dovrà provvedere a tutte le incombenze relative agli affari urgenti ed ai provvedimenti civili e penali di competenza che perverranno in ufficio nella giornata (istanze, pareri etc.).

Sono atti urgenti (elencazione esemplificativa) i pareri su:

- a) scarcerazioni per decorrenza termini, istanze de libertate; istanze e provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza, permessi urgenti a detenuti; istanze e ordinanze di revoca degli obblighi;
- b) istanze di rinvio delle cause penali (esclusi casi in cui l'udienza sia già stata assegnata ad un Sostituto);
- c) istanze di restituzione in termini;
- d) correzione degli errori materiali.

Fra gli atti che vanno esaminati e curati dal Sostituto di turno è ricompresa anche la richiesta di differimento della notifica dell'avviso ex 415 bis c.p.p..

Il suddetto turno mensile sarà predisposto, depositato e consegnato agli interessati in via riservata almeno

cinque giorni prima dell'inizio del mese cui si riferisce e la relativa redazione è curata dal Procuratore Generale, con la collaborazione del Sostituto anziano.

I turni di servizio effettuati nella giornata di sabato continueranno ad essere programmati seguendo il criterio della rotazione tra i magistrati; per quanto riguarda i turni eventualmente effettuati nei giorni festivi o nelle ore notturne, e non previsti nel calendario mensile ma connessi ad urgenze o comunque ad esigenze dell'Ufficio, deve prevedersi che il magistrato sia esonerato dal successivo turno a lui assegnato nella settimana successiva a quella in cui il servizio è stato prestato, con attribuzione di detto turno a rotazione ad altro magistrato.

I pareri sui provvedimenti in materia de libertate, emessi dal magistrato di turno, saranno annotati in apposito registro (Pegasus), ed il successivo provvedimento emesso dalla Corte di Appello sarà sottoposto in visione al sostituto che ha emesso il parere e non a quello di turno nel giorno in cui il provvedimento decisorio perviene in Segreteria.

Per i visti sulle sentenze si ricorrerà ad una distribuzione tra i sostituti in base al criterio territoriale prima ricordato, assegnando ad ogni singolo Sostituto a rotazione per periodi semestrali, individuato previo interpellato e secondo l'ordine di anzianità, il controllo sulle decisioni emesse da Giudici appartenenti a ciascuno dei comparti sopra individuati. Il visto sui provvedimenti decisori e ordinatori emessi dalla Corte di Appello sarà curato dal magistrato che ha partecipato all'udienza.

Dall'automatica assegnazione al magistrato di "turno" rimangono esclusi (oltre che gli atti dell'ufficio esecuzione e le pratiche di estradizione): a) richieste di impugnazione; b) richieste di avocazione; c) eventuale risoluzione di conflitti di competenza; d) richieste di revisione; e) esposti o denunce di reati (fatti di qualunque natura attinenti al potere-dovere di vigilanza sugli uffici del PM).

Le richieste di impugnazione (sub a) saranno, previo esame del Procuratore Generale, automaticamente assegnate al Sostituto che in ragione dei sopra indicati criteri deve provvedere ad apporre il visto sul relativo provvedimento; laddove il Sostituto abbia già provveduto ad apporre il visto sulla sentenza, la richiesta di impugnazione, previo esame del Procuratore Generale, verrà assegnata ad altro Sostituto che verrà designato secondo criterio oggettivo di rotazione.

Gli altri atti (sub b, c, d, e) rimangono di esclusiva cognizione del Procuratore Generale, ovvero, in caso di assenza o impedimento, del Sostituto anziano, il quale, ove ne ritenga la necessità potrà anche designare, eventualmente in coassegnazione, un magistrato dell'Ufficio, utilizzando il criterio della rotazione in base all'anzianità decrescente. Da tale assegnazione sarà di norma escluso il Sostituto incaricato dell'ufficio esecuzione. Rimane esclusa altresì la trattazione delle estradizioni attive e passive, per la quale sarà designato il Sostituto addetto all'ufficio esecuzione.

La trattazione degli affari civili, di volontaria giurisdizione e per il controllo sulle pratiche per le successioni all'estero è di regola delegata ai singoli Sostituti.

3. (Ufficio Esecuzione e Affari Penali Internazionali)

All'Ufficio Esecuzione, per tutti gli adempimenti relativi a tale settore di servizio, saranno destinati con

rotazione quadrimestrale tutti i Sostituti dell'Ufficio, i quali cureranno per lo stesso periodo tutti gli affari relativi a rapporti con autorità straniere (relativi a Estradizioni attive e passive, M.A.E., Rogatorie attive e passive, Riconoscimento sentenze straniere).

Il Sostituto incaricato, in tutti i casi di assenza o impedimento e durante il periodo feriale, sarà automaticamente sostituito dal Sostituto di "turno" di cui al precedente par. II.

Il Sostituto addetto all'Ufficio Esecuzione durante il periodo di incarico a tale ufficio sarà proporzionalmente sgravato dai turni mensili (sub II) e dalla partecipazione alle udienze di cui al suddetto calendario mensile (sub I), nella misura di un turno ed un'udienza in meno, tenuto anche conto delle contingenti esigenze dell'ufficio.

3.A (Demolizione degli immobili abusivi)

La materia, per quanto concerne le assegnazioni dei fascicoli e l'espletamento delle attività di competenza dei sostituti (incarico di consulenza e di demolizione, richiesta fondi etc.) rimane regolata dal decreto del Procuratore Generale n. 61 del 5 novembre 2018 e dalla direttiva del 23 novembre 2023.

Criteria di priorità per le demolizioni degli immobili abusivi

Per la individuazione degli immobili abusivi da demolire si terrà conto dei seguenti criteri prioritari e segnatamente nell'ordine:

- 1) Opere complete o non complete, con qualsiasi destinazione d'uso, realizzate su area demaniale o soggetta a vincolo ambientale, paesaggistico, idrogeologico, sismico, archeologico che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità;*
- 2) Opere complete o non complete, con qualsiasi destinazione d'uso, realizzate su area demaniale o appartenente ad Enti pubblici;*
- 3) Opere complete o non complete ricadenti su aree di proprietà privata non destinate a residenza abituale;*
- 4) Opere complete o non complete ricadenti su aree di proprietà privata destinate a residenza abituale: in tal caso saranno prioritariamente individuate ai fini dell'esecuzione le opere di superficie commerciale superiore a mq. 70 anche se costituenti autonoma sopraelevazione di preesistenti edifici;*
- 5) Opere complete o non complete ricadenti su aree di proprietà privata destinate a residenza abituale costituenti mero ampliamento di preesistenti edifici.*

Considerato che a seguito di ricognizione statistica è stata accertata la pendenza di numerosi fascicoli aventi per oggetto l'esecuzione di sentenze relative a demolizioni di manufatti abusivi e rilevata la necessità di riorganizzare detto settore esecutivo, viene formulata la seguente

direttiva organizzativa:

A) In via prioritaria si procederà alla suddivisione dei fascicoli pendenti secondo le indicazioni che seguono:

1) PROCEDIMENTI PER I QUALI È PERVENUTA LA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE

Con riferimento a questi procedimenti occorre verificare la effettiva acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune con trascrizione nei registri immobiliari, senza ulteriori accertamenti.

Ne consegue che, per quanto riguarda questa categoria di procedimenti, si procederà a diretta archiviazione da parte del Sostituto delegato con specifico e succinto provvedimento.

2) PROCEDIMENTI PER I QUALI È INTERVENUTA DOMANDA DI SANATORIA OVVERO È GIUNTA COMUNICAZIONE DI RILASCIO DI CONCESSIONE IN SANATORIA O CONFORMITÀ

Si tratta di procedimenti per i quali era stata notificata l'ingiunzione a demolire ed in ordine alla quale è pervenuta da parte del Comune o da parte del condannato (ovvero degli interessati: eredi, terzi acquirenti, etc...) notizia di avvenuta presentazione della domanda di sanatoria anche in conformità.

In tali casi si procederà alla verifica circa l'avvenuto rilascio del provvedimento di sanatoria.

Ove detto provvedimento sia presente agli atti, si dovrà sommariamente accertare se l'immobile era sanabile (non ricadente in zone di vincolo assoluto) e se il provvedimento non sia palesemente affetto da caratteri di illegittimità.

Se la sanatoria appare regolarmente rilasciata, si procederà alla archiviazione.

Ove sia, invece, presente solo la generica notizia di proposizione della domanda di sanatoria, dovrà procedersi all'invio agli uffici comunali competenti di sollecito scritto con termine perentorio di comunicazione dello stato della pratica.

Ove non si debba procedere alla archiviazione per intervenuta sanatoria, essendo evidente che il Comune – in pendenza di istanza – non procederà alla acquisizione al patrimonio dell'Ente, il fascicolo sarà inserito (fatte salve le osservazioni che seguono) nel gruppo di quelli per i quali valutare la concreta effettuazione della demolizione.

3) PROCEDIMENTI PER I QUALI È STATA EMESSA LA SOLA INGIUNZIONE A DEMOLIRE

Gli adempimenti che preliminarmente devono essere effettuati riguardano la regolare avvenuta notifica al condannato dell'ordine di ingiunzione.

A seguito della avvenuta notifica dell'ingiunzione a demolire, occorrerà procedere a richiedere informazioni al Comune (preferibilmente tramite la locale Polizia Municipale) in ordine all'adempimento o meno della demolizione (anche volontaria), richiedendo contestualmente – in caso

negativo – se vi è stata acquisizione al patrimonio del Comune con acquisizione al patrimonio ovvero istanza di sanatoria.

A seconda delle risposte verranno attivate le procedure di cui ai punti sub 1) e 2).

In esito alle procedure sopra descritte (a seguito della archiviazione i fascicoli relativi a manufatti per i quali è stata regolarmente emessa e notificata l'ingiunzione a demolire e non vi è stata né sanatoria, né acquisizione al patrimonio del Comune saranno inseriti nel gruppo 4 che segue.

4) FASCICOLI CON ORDINE DI DEMOLIZIONE ESEGUIBILE

B) Sarà cura del Procuratore Generale o dei magistrati addetti al settore prendere gli opportuni contatti con le Procure del distretto al fine di concordare esecuzioni congiunte per immobili in aree omogenee.

L'obiettivo sarà quello di concordare con le Procure del distretto una prassi secondo la quale sia comunicato a questo Ufficio l'avvenuta individuazione di immobili da demolire, così da ricercare fra quelli pendenti i fascicoli relativi ad immobili ricadenti nel medesimo Comune ovvero in zona omogenea del Comune medesimo.

Le ulteriori procedure (verifica della attuale occupazione a scopo abitativo dell'immobile, emanazione dell'ordinanza di sgombero, verifica della attuale consistenza dell'immobile e corrispondenza con la sentenza di condanna) potrebbero essere svolte in contemporanea, con risparmio di tempo ed energie, così da giungere alla contestuale demolizione.

C) Una volta attuata questa prima fase, si darà inizio alla fase delle demolizioni da gestire in autonomia da parte dell'Ufficio.

D) Avuto riguardo ai procedimenti di nuova iscrizione al registro delle esecuzioni e all'esame delle istanze che dovessero pervenire dagli interessati con promozione dei relativi incidenti di esecuzione innanzi alle sezioni della Corte di Appello, provvederanno i Sostituti delegati come da Progetto Organizzativo, i quali cureranno la predisposizione delle ingiunzioni a demolire e gli adempimenti successivi secondo quanto più sopra indicato.

5) PROCEDIMENTI PER I QUALI È STATO NOMINATO UN CONSULENTE TECNICO PER ACCERTARE L'ESEGUIBILITÀ DELLA DEMOLIZIONE E DEL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Si tratta di procedimenti per i quali è stata disposta consulenza tecnica per valutare lo stato dell'opera abusiva e dell'eseguibilità della demolizione; ciò allo scopo di inoltrare richiesta al Comune territorialmente competente affinché avanzi richiesta di finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti, secondo i conteggi di cui alla consulenza tecnica.

Terminata la fase ricognitiva dei procedimenti pendenti secondo le indicazioni di cui sopra, il Procuratore generale convocherà una riunione nel corso della quale i singoli magistrati esporranno gli esiti della ricognizione ed in particolare:

- il numero delle procedure assegnate a ciascuno;**

- **le interlocuzioni con gli uffici comunali e l'esito di esse;**
- **le iniziative a suo tempo dispiegate (consulenze tecniche, richiesta fondi etc.);**
- **le procedure per le quali vi è stata comunicata l'esistenza presso gli uffici comunali di fondi per la demolizione;**
- **le criticità rilevate e le iniziative da intraprendere.**

Saranno effettuate, nell'ottica di favorire lo scambio delle esperienze, di promuovere la professionalità dei magistrati e conferire maggiore efficienza al settore esecutivo in parola, riunioni periodiche con cadenza semestrale.

4. Avocazioni

L'esercizio del potere di avocazione dei procedimenti penali, in tutti i casi previsti dal codice di procedura penale, compete al Procuratore Generale, il quale può anche delegare -dopo un preliminare esame- la trattazione del fascicolo ad un Sostituto Procuratore, individuato a rotazione al di fuori dei criteri territoriali sopra richiamati al punto II.

In data 21 giugno 2018, con decreto n. 35, sono stati adottati i criteri generali in base ai quali occorrerà procedere all'avocazione ai sensi dell'art. 412, I° comma, c.p.p., come modificato dalla L. 23 giugno 2017 n. 103, e ciò dopo aver preso atto della risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura prot. 8767/2018 del 18 maggio 2018, e delle linee guida adottate dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione il 24 aprile 2018.

Occorre altresì premettere che detto decreto n. 35 è stato emanato in esito al protocollo di intesa stipulato con i Procuratori della Repubblica del distretto in data 5 giugno 2018, e dopo aver sentito i magistrati nel corso dell'assemblea generale dell'Ufficio del 12 giugno 2018. In base alle predette disposizioni è stato stabilito che:

L'avocazione dei procedimenti penali, a norma dell'art. 412 co. 1 c.p.p., presuppone l'inerzia "effettiva e non apparente" del Pubblico Ministero ed avverrà nei termini e modalità previste dal menzionato protocollo di intesa del 5 giugno 2018, che di seguito si riporta:

1. *L'espressione "termini massimi di durata delle indagini preliminari" (di cui all'art. 407 co. 3 bis c.p.p.) deve intendersi in senso sostanziale, con riferimento alla data di iscrizione di ciascun indagato al SICP in relazione ad ogni singola imputazione, e tenuto quindi conto di eventuali proroghe di indagine ex art. 406 c.p.p.;*
2. *L'obbligo di comunicazione del Procuratore della Repubblica avente ad oggetto procedimenti pendenti con termine massimo di durata delle indagini scaduto è duplice: quello, "neutro", previsto dall'art. 127 disp. att., e quello "qualificato" previsto dall'art. 407 c.p.p., oggetto del presente protocollo;*
3. *La segnalazione avrà riguardo a procedimenti la cui trattazione è definita come prioritaria dalla legge o dal documento organizzativo di ciascuna Procura della Repubblica e della Procura Generale;*

4. *La segnalazione, da parte di ciascuna Procura della Repubblica, verrà effettuata, a cura del Procuratore capo, entro i primi cinque giorni di ogni mese ed avrà ad oggetto i procedimenti le cui indagini sono scadute nel mese precedente. Nel caso in cui non vi siano procedimenti con indagini scadute, si procederà comunque ad informare il Procuratore Generale (c.d. segnalazione negativa);*
5. *La segnalazione conterrà il numero del procedimento, l'indicazione dei soggetti indagati, delle imputazioni e delle persone offese, la data di iscrizione nel registro delle notizie di reato, il nome del pubblico ministero, la sommaria indicazione delle indagini ancora da compiere e la sintetica esposizione delle ragioni del ritardo, nonché eventuale previsione in ordine ai tempi di definizione, e verrà trasmessa a mezzo posta elettronica certificata;*
6. *I procedimenti da segnalare al Procuratore Generale per l'eventuale esercizio del potere di avocazione saranno quelli nei quali si è verificata un'inerzia effettiva e non apparente, frutto di un ritardo ingiustificato;*
7. *Non saranno, pertanto, oggetto di comunicazione "qualificata" i procedimenti pendenti con termine massimo di indagine scaduto, qualora si tratti:*
 - a) *di procedimenti la cui trattazione non debba considerarsi prioritaria per legge o secondo il provvedimento organizzativo del Procuratore della Repubblica, per i quali varrà la comunicazione ex art. 127 disp. att;*
 - b) *di procedimenti nei quali deve essere depositata l'informativa finale riepilogativa delle investigazioni tempestivamente svolte, o sia in fase di stesura una richiesta di misura cautelare;*
 - c) *di procedimenti nei quali sia già stata formulata richiesta di misura cautelare o di incidente probatorio;*
 - d) *di procedimenti a citazione diretta per i quali il PM abbia richiesto la data di fissazione dell'udienza;*
 - e) *di procedimenti nei quali è stata disposta l'archiviazione e si è in attesa della notifica dell'avviso ex art. 408 c.p.p.;*
 - f) *di procedimenti nei quali è stato emesso l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. e si è in attesa della notifica o del completamento della procedura successiva alla notifica;*
 - g) *di procedimenti nei quali solo per alcuni indagati e/o per alcune imputazioni sia scaduto il termine di indagine, essendo preferibile rimandare ogni valutazione in ordine alla sussistenza dell'inerzia del PM al momento della scadenza dei termini riferibili all'ultima delle iscrizioni effettuate;*
8. *Saranno sollecitati dagli Uffici interessati al DGSIA gli opportuni adeguamenti al SICP per consentire la rapida estrazione dei procedimenti da comunicare al Procuratore Generale, e per consentire a quest'ultimo l'accesso ai registri informatizzati limitatamente ai procedimenti avvocati;*
9. *Ricevuta la comunicazione, il Procuratore Generale valuterà per quali procedimenti richiedere ulteriori informazioni al Procuratore della Repubblica, il quale –con leale collaborazione– fornirà ogni eventuale ulteriore utile notizia "di contenuto" funzionale all'esercizio del potere di avocazione, nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente;*

10. *In caso di avocazione il Procuratore Generale farà ricorso all'istituto dell'applicazione, preferibilmente del magistrato titolare del procedimento avvocato, solo in casi eccezionali e previa intesa con il Procuratore della Repubblica;*

11. *In caso di avocazione il Procuratore Generale disporrà della Polizia Giudiziaria già delegata per le indagini, salvo diverse determinazioni dovute a specifiche motivazioni.*

Quanto alle determinazioni assunte nei documenti organizzativi delle Procure del distretto, in ordine all'individuazione dei procedimenti a trattazione prioritaria che saranno oggetto della comunicazione di cui ai precedenti punti 3,4,5,6 e 7, si è precisato ulteriormente quanto segue:

La Procura della Repubblica di Messina provvederà a segnalare i procedimenti a trattazione prioritaria indicati nell'art. 132 bis disp. att. c.p.p. e le fattispecie di omicidio colposo per colpa medica, abuso d'ufficio e truffa aggravata ai danni di enti pubblici;

La Procura della Repubblica di Patti provvederà a segnalare i procedimenti a trattazione prioritaria indicati nell'art. 132 bis disp. att. c.p.p., i delitti contro l'incolumità della persona³, i delitti contro il patrimonio o contro la P.A. qualora si tratti di danno di particolare entità;

La Procura della Repubblica di Barcellona P.G. provvederà a segnalare i procedimenti a trattazione prioritaria indicati nell'art. 132 bis disp. att. c.p.p.;

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina provvederà a segnalare i procedimenti a trattazione prioritaria indicati nell'art. 132 bis disp. att. c.p.p.;

Tutte le anzidette Procure della Repubblica provvederanno, inoltre, a comunicare, nelle forme e con i limiti di cui ai precedenti punti 3,4,5,6 e 7, e sulla scorta di quanto previsto dall'art. 18, co. 1°, della "Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura" approvata dal C.S.M. con delibera del 16 novembre 2017, i procedimenti penali nei confronti di magistrati e quelli di più antica iscrizione in cui possa ravvisarsi un danno di rilevante entità per la parte offesa, procedimenti già indicati nel provvedimento organizzativo di quest'Ufficio del 3 ottobre 2017.

I procedimenti penali oggetto della segnalazione da parte di ciascuna delle Procure della Repubblica del distretto saranno quelli iscritti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. Gli elenchi di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p. saranno ancora trasmessi, nelle forme e termini sino ad ora osservati, con riferimento ai procedimenti iscritti anteriormente all'entrata in vigore della Legge prima citata.

Le richieste formulate dalla persona sottoposta alle indagini o dalla persona offesa, ai sensi dell'art. 413, co. 1°, c.p.p., saranno valutate in base ai criteri già fissati nel sopra richiamato protocollo di intesa del 5 giugno 2018.

I procedimenti penali oggetto di avocazione saranno assegnati, dopo un preliminare esame del Procuratore Generale cui compete l'esercizio del relativo potere, a rotazione automatica secondo l'ordine di anzianità a tutti i magistrati in servizio; **non** si utilizzerà quindi il criterio territoriale per la distribuzione delle competenze dei Sostituti in materia di controllo delle decisioni di primo grado e di cui alla parte generale

³ Con esclusione dei reati di competenza del Giudice di pace.

del presente Documento Organizzativo.

Per le avocazioni facoltative di cui all'art. 412, comma 2° e 409, comma 3° c.p.p., il Procuratore Generale provvederà a richiedere agli uffici gip la trasmissione di copia della richiesta di archiviazione e dell'atto di opposizione della persona offesa, nonché di eventuali atti del procedimento. Nell'assumere le conseguenti determinazioni il Procuratore Generale si atterrà ai medesimi criteri in precedenza fissati.

Per i procedimenti penali contenuti nella segnalazione di cui punti 3 e segg. del protocollo di intesa, e non oggetto di avocazione anche in esito alle interlocuzioni con i Procuratori della Repubblica essendo stata esclusa la ricorrenza della situazione di "inerzia effettiva e non apparente", il Procuratore Generale provvederà, alla scadenza del termine di sei mesi dalla segnalazione, a richiedere notizie sulla loro definizione, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di avocazione.

5. Intercettazioni

Dal 1° settembre 2020 è pienamente operativa, come noto, la nuova disciplina delle intercettazioni dettata dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.1.

In data 1 settembre 2020, pertanto, sono state emanate disposizioni organizzative per l'ufficio, tenuto conto che le intercettazioni saranno eventualmente attivate nei casi di avocazione dei procedimenti ex art. 412 c.p.p. e per la ricerca di latitanti. Per tal motivo non è stato istituito un apposito gruppo di lavoro che si occupi in via esclusiva della attività di intercettazione e, invece, i componenti la segreteria penale si occuperanno, ciascuno secondo le proprie mansioni, degli adempimenti relativi alle intercettazioni nei procedimenti del magistrato incaricato: ricezione atti della polizia giudiziaria, deposito e gestione dei provvedimenti del PM, scansione degli atti ed inserimento nell'applicativo TIAP/Document@, etc..

La definizione di ruoli e competenze all'interno dell'Ufficio, necessaria per impostare le abilitazioni del sistema informatico per la gestione documentale terrà, pertanto, conto della composizione della segreteria penale. In particolare, è stato previsto che:

Il registro delle intercettazioni mod. 37 è tenuto in forma cartacea e la tenuta è affidata al funzionario giudiziario addetto al servizio sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore Generale della Repubblica. Il predetto registro ed i fascicoli processuali nei quali sia presente attività di intercettazione dovranno essere conservati in appositi armadi ignifughi muniti di serratura allocati in locali nei quali è interdetto l'accesso al pubblico in assenza di personale dell'Ufficio.

Il deposito della documentazione da parte della polizia giudiziaria relativa ad attività di intercettazione – ossia informative con richieste di intercettazione/proroga/cessazione, i verbali delle operazioni, i brogliacci, informative riepilogative, ed ogni altro atto o documento relativo alla attività di intercettazione - avverrà in modo riservato ed in locali non accessibili al pubblico.

Al fine di agevolare l'attività di digitalizzazione, le informative riepilogative contenenti esiti di attività di intercettazione, corredate da elenco dei progressivi rilevanti a fini di prova, dovranno essere accompagnate, al momento del deposito, da supporto digitale contenente copia dell'atto in formato non modificabile della

informativa e del menzionato elenco, nonché i file in formato word della informativa e dell'elenco dei progressivi rilevanti; di tale necessità il magistrato avrà cura di informare preventivamente la p.g. delegata per le indagini e la segreteria curerà di verificare il corretto adempimento al momento del deposito della informativa.

Dei provvedimenti giudiziari e di tutti gli altri atti relativi alle intercettazioni verrà effettuata una digitalizzazione progressiva, ossia a mano a mano che vengono depositati, in modo che la consultazione possa avvenire da parte dei soggetti abilitati a mezzo del sistema informatico e sia ridotta al minimo indispensabile la movimentazione dei documenti cartacei dal luogo ove gli stessi vengono custoditi.

Nel caso in cui sia necessario trasferire dati su supporti rimovibili (ad esempio in caso di trasmissione per competenza ad altro ufficio) gli stessi saranno protetti con idonee tecniche crittografiche; i contenitori o i plichi utilizzati per il trasporto non dovranno recare indicazioni dell'oggetto dell'intercettazione né dei soggetti intercettati: a tale scopo, fermo restando il disposto dell'art. 89 disp. att. C.p.p. sulla etichettatura dei supporti, si provvederà ad inserire il materiale in un secondo involucro privo di riferimenti; la trasmissione dei supporti e della documentazione cartacea (come ad es. le trascrizioni delle intercettazioni, dovrà avvenire in via preferenziale mediante personale di polizia giudiziaria).

Al personale preposto alla gestione degli adempimenti relativi alla liquidazione verrà consentito l'accesso ai registri e documenti riguardanti le intercettazioni necessari per la verifica della correttezza dei dati riportati nelle fatture (durata dell'attività, fornitore, gestore, costi di noleggio).

L'Ufficio non dispone di propri impianti di registrazione, ed utilizzerà al bisogno gli impianti installati presso la Procura Distrettuale, in virtù di protocollo di intesa stipulato in data odierna.

La Procura Distrettuale dovrà essere preventivamente avvisata utilizzando gli appositi canali di comunicazione.

I provvedimenti dei Sostituti Procuratori Generali indicheranno che le operazioni di intercettazione verranno effettuate a mezzo degli impianti nella disponibilità della Procura della Repubblica di Messina.

Il reindirizzamento dei flussi delle comunicazioni oggetto di intercettazione dai CIT verso gli Uffici di polizia giudiziaria delegata per attività di solo ascolto (c.d. remotizzazione) potrà essere autorizzato previa attestazione della polizia giudiziaria di adeguamento delle sale ascolto ai requisiti previsti dal provvedimento del Garante privacy del 18.7.2013

Il noleggio di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche, ambientali, video, telematiche e localizzatori verrà fatto sulla base di preventivi di spesa ed alle condizioni conformi a quelle applicate dalla Procura Distrettuale, o più favorevoli per l'Ufficio.

A tale scopo il personale di questa Procura, incaricato della attività di liquidazione, avrà cura di reperire presso la Procura Distrettuale, i listini vigenti al momento in cui viene disposta l'attività di intercettazione al fine di poter valutare i preventivi trasmessi dalla polizia giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 268 c. 2 bis c.p.p. il PM procedente alle intercettazioni darà indicazioni alla p.g. delegata affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o riguardanti dati sensibili non rilevanti ai fini delle indagini, vigilando altresì sulla osservanza di tale indicazione.

Il server ministeriale adibito ad archivio multimediale per l'attività di intercettazione inerente questo Ufficio è allocato nei locali appositamente allestiti presso la Procura Distrettuale, dotati di misure di sicurezza, destinati a contenere analoghi archivi di quell'Ufficio.

L'accesso di utenti (avvocati, consulenti) ai materiali multimediali e digitali avverrà a mezzo delle postazioni securizzate installate nella sala ascolto della Procura della Repubblica di Messina, in virtù di protocollo di intesa che siglato tra gli Uffici in data odierna.

6. Art. 6 D.Lgs. 106/2006

“Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli Uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie dalle Procure della Repubblica del distretto ed invia al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione una relazione almeno annuale”.

Per ciascuna delle Procure della Repubblica del distretto l'acquisizione dei dati e delle notizie di cui sopra è anzitutto affidata alle relazioni semestralmente redatte dai Sostituti Procuratori Generali individuati secondo il criterio di ripartizione predeterminato a rotazione indicato al punto II.

Inoltre, saranno convocate, di norma ogni due mesi, riunioni con i Procuratori della Repubblica del Distretto al fine di:

verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto sulle norme del giusto processo; valutare i dati relativi alle pendenze e alla durata della trattazione dei fascicoli iscritti a mod. 21, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. 106/2006, la gestione ed i tempi di definizione dei fascicoli iscritti a mod. 44 e 45⁴;

esaminare eventuali problematiche che possano dar luogo a diverse interpretazioni della normativa o potenziali conflitti o differenti applicazioni della norma tra i vari uffici;

esaminare e proporre ulteriori criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati nelle ipotesi previste dall'art. 599 c.p.p.

⁴ Con provvedimento del 15 gennaio 2018, in esito ad apposite riunioni con i Procuratori della Repubblica del distretto, si è stabilito che “appare necessario, sempre al fine di stabilire buone prassi organizzative, favorire gli obiettivi del corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale e consentire un efficace controllo amministrativo delle pendenze e delle spese di giustizia, stabilire un congruo termine entro il quale dovrà necessariamente procedersi all'archiviazione in via amministrativa del fascicolo iscritto nel citato reg. Mod. 45, ovvero alla sua iscrizione nel registro delle notizie di reato (Mod. 21 ovvero Mod. 44). Tale termine, in esito alle citate interlocuzioni, è apparso congruo fissare in mesi 6 decorrenti dalla data dell'iniziale iscrizione, decorsi i quali, in mancanza degli adempimenti sopra indicati, i fascicoli dovranno essere rimessi al Procuratore della Repubblica per i provvedimenti di competenza, ovvero definiti secondo le previsioni dei Documenti Organizzativi di ciascun Ufficio.

Applicazione in seguito all'istituzione dell'EPPO (European Public Prosecutor's Office)

1. L'istituzione della Procura europea con il Regolamento (UE) 2017/1939 (Regolamento EPPO) e le disposizioni di adeguamento interno al detto regolamento, introdotte dal D.Lgs. n. 9 del 2021 (Decreto legislativo) chiamano anche le Procure Generali a compiti nuovi.

2. L'autonomia ordinamentale e funzionale dell'EPPO, tanto nella sua articolazione centrale tanto in quella decentrata (Considerando 32 del regolamento), salva l'integrazione al sistema interno puramente organizzativa, ne sottrae l'attività alla sindacabilità dell'autorità giudiziaria nazionale.

3. Ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 25 del Regolamento, nell'ambito della sua competenza l'EPPO opera in autonomia.

L'art. 9 del decreto legislativo sottrae espressamente i Procuratori europei delegati, oltre che al potere di direzione dei Procuratori della repubblica, anche all'attività di vigilanza del Procuratore generale presso la Corte di Appello prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n. 106 del 2006.

4. Rispetto all'indipendenza dei PED nella conduzione delle indagini di competenza, tuttavia, è complementare l'interazione dell'EPPO con le autorità nazionali, positivamente delineato da una serie di norme, quali quelle sugli obblighi di tempestiva informazione o di consultazione.

5. In tale contesto il ruolo attribuito al Procuratore Generale dall'art. 6 del D.Lgs. n. 106 del 2006 si esplica con riferimento all'atteggiarsi delle Procure nazionali rispetto agli adempimenti e, in generale, alle iniziative connesse alla gestione dei rapporti con l'EPPO.

6. L'assetto ordinamentale unitario di quest'ultimo e l'interazione, finora sconosciuta, dell'ordinamento interno con un organismo unico, autonomo titolare di indagini a competenza territoriale nazionale, enfatizzano istanze di omogeneità che ricadranno vuoi sui modelli organizzativi con i quali l'autorità nazionale fronteggerà le relazioni con la Procura europea, vuoi sui criteri che regoleranno in concreto le reciproche competenze. Ne consegue che resta valorizzato il ruolo propositivo di buone prassi della Procura Generale, che dovrà operare quale sede di sintesi delle migliori soluzioni (art. 28 della Circolare CSM sull'"Organizzazione degli uffici di Procura" del 16 novembre 2017, mod. con delibera del 6 dicembre 2020).

7. Analogamente le funzioni di vigilanza dei Procuratori Generali presso ciascuna Corte di Appello dovranno dirigersi, d'ora in poi, anche a verificare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato che riguardino i reati PIF (quelli destinati a restare o quelli ritornati nella competenza interna ai sensi del regolamento), l'adozione di uniformi criteri di consultazione con i PED nei casi previsti dalla fonte regolamentare, la univocità dei criteri con i quali potranno venire sollevati eventuali conflitti di competenza.

8. Più in generale, deve prevedersi un'attività di vigilanza, ma anche di promozione, della Procura Generale che sia volta a garantire, nell'ambito del rispetto delle norme sul giusto processo e del puntuale esercizio dei poteri di direzione, controllo e organizzazione da parte dei capi degli uffici, la coerenza e la sinergia delle iniziative assunte da ciascun Procuratore della Repubblica con l'azione condotta dai Procuratori europei delegati negli stessi territori.

9. Tanto, muovendo dal “principio di leale collaborazione” che, richiamato nel preambolo del regolamento (UE) 2017/1939 istitutivo della Procura, è inserito tra i “*Principi fondamentali delle attività*” fissati dall’art. 5, par. 6, per essere poi declinato in concreto all’interno di diverse disposizioni operative: da quella sulla comunicazione “*senza indebito ritardo*” da parte delle autorità nazionali all’EPPO di qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale esso potrebbe esercitare la sua competenza (art. 24.1), alle numerose altre che prevedono una consultazione della autorità nazionali competenti da parte dell’EPPO, in particolare qualora si discuta di competenza.

10. L’applicazione di tale principio postula che si promuova una cultura della collaborazione e suggerisce, quindi, l’opportunità che la Procura Generale attivi sui temi di interesse un’interlocuzione con le procure del distretto che coinvolga eventualmente anche i Procuratori europei delegati presso di esse. Potrà altresì far luogo alla condivisione con questi ultimi di dati e notizie acquisiti, nell’esclusivo esercizio della sua attività di vigilanza e coordinamento, dai Procuratori della Repubblica di distretto.

7. Attribuzioni del Procuratore Generale

Al Procuratore Generale, cui compete la direzione, organizzazione e la rappresentanza dell’Ufficio secondo le disposizioni normative di cui agli artt. 70 e segg. Ord. Giud. e D.Lgs. 20 febbraio 2006 n. 106, sono riservate le seguenti attribuzioni, salva la facoltà di delegare (in coassegnazione e non) lo stesso affare ad un Sostituto:

- **Controllo sugli avvisi di fissazione udienza dei GUP dei Tribunali del distretto, a seguito di opposizione (art. 408 c.p.p. e ss.) o di rigetto della richiesta di archiviazione, trasmessi al Procuratore Generale in via informatica.**
- Vigilanza sugli uffici del Pubblico Ministero del distretto, anche con la collaborazione dei Sostituti Procuratori Generali individuati secondo i criteri di ripartizione territoriale prima ricordati.
- Vigilanza sull’andamento dei procedimenti e dei processi in generale e in particolare su quelli aventi speciale rilievo (v. punto 11). Attività di collegamento con la DDA e le Procure della Repubblica del distretto per lo scambio di informazioni e dati.
- Appelli e ricorsi per cassazione: decisione sulla proposizione in casi dubbi e scambio di informazioni e dati sui procedimenti oggetto di impugnazione.
- Ispezioni ministeriali nelle Procure del distretto, controllo relazioni.
- Rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura, con la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, con il Ministero della Giustizia e con tutte le Pubbliche Amministrazioni.
- Designazione dei Sostituti che devono intervenire alle udienze e predisposizione del calendario dei turni mensili.
- Predisposizione dei turni di ferie dei magistrati.
- Avocazioni e controllo degli elenchi ex art 127 disp. att.c.p.p.

- Magistrati: organico, applicazioni, trasferimenti. Assegnazione del magistrato distrettuale. Pareri per conferimenti uffici direttivi e semidirettivi; per le valutazioni di professionalità; per incarichi extragiudiziari. Provvedimenti disciplinari.
- Provvedimenti sulle richieste di astensione dei magistrati e pareri sulle istanze di rimessione e ricusazione dei magistrati del circondario di Messina.
- Contrasti di competenza tra i Pubblici Ministeri del distretto e su richiesta di parte.
- Coordinamento delle indagini collegate ex art. 118 bis disp.att. c.p.p.
- Partecipazione al Consiglio Giudiziario ed alle Conferenze permanenti ex art. 3 D.P.R. 133/2015.
- Personale amministrativo del distretto: organico, applicazioni.
- Interpellanze ed interrogazioni parlamentari.
- Esame esposti, istanze e denunce.
- Quesiti, risposte interpretative.
- Ruolo di funzionario delegato in ordine ai capitoli di spesa relativi alla contabilità ordinaria.
- Corrispondenza riservata, circolari del C.S.M. e ministeriali.
- Informatica, sicurezza informatica e spese relative.
- Misure di sicurezza della sede giudiziaria e dei magistrati del distretto. Misure di tutela del personale. D.Lgs. 626/94.
- Scelta dei componenti delle sezioni di Polizia Giudiziaria in collaborazione con i Procuratori della Repubblica interessati.
- Procedimenti disciplinari nei confronti di ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria che prestano servizio nel distretto.
- Tutti gli affari trattati dagli uffici amministrativi che per la particolare importanza gli sono riservati e che possono essere delegati ai Sostituti.
- Vigilanza sugli ordini professionali.
- Partecipazione alle sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, limitatamente alla materia della sicurezza dei magistrati e delle strutture giudiziarie.
- Rapporti con gli organi di informazione e vigilanza sul sito internet della Procura Generale.

8. Attribuzioni dei Sostituti Procuratori Generali

Il Sostituto Procuratore Generale anziano assume la direzione dell'Ufficio in tutti casi di assenza del Procuratore Generale.

È incaricato della trattazione delle intercettazioni telefoniche ex art. 4 D.L. 27 luglio 2005 n. 144 convertito in L. 31 luglio 2005 n. 155, con eventuale delega a Sostituto; delle pratiche dei V.P.O.; dei pareri su

promozioni e trasferimenti e degli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria; dei pareri sulle domande di grazia; dei pareri sulle istanze di rimessione, ricusazione dei magistrati e delle decisioni sulle istanze di astensione dei magistrati appartenenti ai circondari di Patti e Barcellona Pozzo di Gotto.

Collabora con il Procuratore nella redazione dei calendari dei turni, tenendo conto dei criteri stabiliti in questo documento, e dell'assegnazione dei servizi secondo i criteri predeterminati a rotazione.

Tutti i Sostituti procuratori generali sono incaricati, secondo criteri di rotazione e alternanza che tengono conto dei singoli complessivi carichi di lavoro e delle specifiche professionalità maturate, della trattazione degli affari indicati ai precedenti punti **1., 2., 3.**, nonché degli affari loro specificamente delegati.

Con decreto del 25 maggio 2020, viste le linee guida per il funzionamento e l'organizzazione dei Consigli Giudiziari, di cui alla delibera del C.S.M. del 13 maggio 2020, sono state dettate disposizioni per i casi di astensione e ricusazione del Procuratore Generale nelle sedute del Consiglio Giudiziario.

In particolare, è stato previsto che, in caso di astensione o di ricusazione del P.G., come nel caso di un suo impedimento a partecipare alla seduta, si debba provvedere alla sostituzione e che, a tal fine, in ossequio al disposto dell'art. 9 co. 3 ter del D.lgs. 25/2006 (per il quale *“i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da che ne esercita le funzioni”*), il membro di diritto dovrà essere sostituito dal magistrato che, in base alla normativa ordinamentale, subentra nelle attività dell'ufficio quando sussiste un suo impedimento nello svolgimento delle funzioni dirigenziali che gli sono attribuite.

Pertanto, è stato previsto che il magistrato che secondo l'ordine di anzianità esercita le funzioni di capo ufficio in caso di impedimento del Procuratore Generale partecipi alle sedute del Consiglio Giudiziario nei casi in cui questi è assente o impedito per astensione o ricusazione, e che, non essendo previsto in organico la funzione di Avvocato Generale le funzioni vicarie vanno assegnate secondo l'ordine di anzianità dei magistrati attualmente in servizio.

9. Magistrato di riferimento per l'informatica

Il magistrato di riferimento per l'informatica, oltre a risolvere le problematiche connesse all'utilizzo di supporti informatici e alla gestione dei programmi ministeriali, dovrà curare, eventualmente d'intesa con gli altri magistrati di riferimento delle Procure della Repubblica del Distretto e i responsabili delle competenti strutture tecniche, la progettazione e messa in opera di programmi per la gestione informatica delle comunicazioni ex art. 127 disp. att. c.p.p. per consentire a questo Generale Ufficio l'esercizio dei poteri previsti dagli artt. 412 e 407, comma 3 bis, c.p.p.

La sua nomina avverrà sulla base delle indicazioni di cui alla circolare CSM prot. P18801 del 11.11.2019.

Il magistrato designato è in atto il Sostituto Procuratore dott. Felice Lima, come da decreto n. 12 del 2 aprile 2024.

Il magistrato designato al fine di assicurare il funzionamento con la “Rete Giudiziaria Europea” (Eurojust) è il Sostituto Procuratore dott. Giuseppe Lombardo (supplente il Sostituto Procuratore dott. Giuseppe Costa), come da decreto n. 11 del 28 marzo 2024.

10. Ordini professionali

Le pratiche relative agli Ordini degli Avvocati, dei Notai e agli altri Ordini professionali sono trattate dal Procuratore Generale (salva sua diversa determinazione).

11. Assenza o impedimento dei magistrati dell'Ufficio

In caso di mancanza o impedimento:

1. del Procuratore Generale: opera il criterio automatico di cui all'art. 109 O.G. (ove non sia nominato un vicario, regge l'ufficio il Sostituto anziano).
2. del magistrato designato all'udienza: per le sostituzioni, in caso di impedimento o astensione, se la necessità della sostituzione intervenga con oltre cinque giorni d'anticipo rispetto all'udienza, l'individuazione del sostituto avverrà con provvedimento del Procuratore generale sulla scorta dell'elenco dei Sostituti con designazione a rotazione, in modo da garantire l'equa distribuzione del carico di lavoro.
3. del magistrato di turno quotidiano di reperibilità: subentreranno a turno gli altri Sostituti in servizio nell'Ufficio secondo una rotazione dal più giovane al più anziano. Sarà cura della Segreteria Affari penali annotare nell'arco dell'anno gli adempimenti assolti nell'ambito di questo criterio sussidiario.

Gli impedimenti e le cause di assenza debbono essere comunicati senza ritardo dal magistrato alla Segreteria Affari penali, che provvederà a darne notizia immediata al supplente, determinato coi criteri sopradescritti.

Il piano di ferie annuale sarà predisposto dal Procuratore Generale tenuto conto a) delle richieste degli interessati; b) della necessità di trattazione durante il periodo feriale di procedimenti penale segnalati come di particolare rilevanza (cfr. punto 11); c) dell'ordine inverso di anzianità, escludendo i magistrati rimasti in servizio durante il periodo feriale dell'anno precedente.

12. Dovere di informazione

Il dovere di informazione costituisce un indispensabile strumento per consentire al Procuratore Generale l'esercizio concreto dei compiti di vigilanza e sorveglianza. I magistrati dovranno pertanto informare il Procuratore Generale sulle attività loro delegate, ivi comprese le decisioni in materia di avocazione, dei contrasti ex art. 54 e 54 bis c.p.p., nonché dell'esito dei procedimenti di speciale rilievo.

Sono di speciale rilievo i processi con elevato numero di imputati e di titoli dei reati in materia di criminalità organizzata e di pubblica amministrazione, ovvero quelli che per la delicatezza delle questioni processuali trattate, qualità degli imputati o delle persone offese, gravità e risonanza sociale dei fatti, possano avere riflessi sull'immagine complessiva dell'Ufficio.

Il Procuratore generale, inoltre, dovrà essere informato - al fine di poter convocare apposita riunione con i magistrati dell'Ufficio ed assumere le conseguenti determinazioni - in tutti i casi i sostituti riscontreranno, nell'ambito dell'attività loro delegata, difformi indirizzi giurisprudenziali rispetto a precedenti consolidati orientamenti da parte degli organi giudicanti.

13. Rapporti con gli organi di informazione

Il Procuratore Generale mantiene personalmente i rapporti con gli organi di informazione ed esercita la vigilanza sul sito internet dell'Ufficio. Ogni informazione sarà fornita attribuendola in maniera impersonale alla Procura Generale, escluso ogni riferimento ai magistrati assegnatari del processo.

14. Criteri di designazione del magistrato della pianta organica flessibile

L'utilizzazione del magistrato della pianta organica flessibile requirente avverrà in conformità ai criteri stabiliti dalla vigente circolare, e cioè:

A) in primo luogo, in sostituzione di un magistrato assente dal servizio ed in conformità alle ipotesi come indicate dall'art. 5 della legge n° 48/01;

A1) in caso di più uffici requirenti con magistrati assenti dal servizio sarà data precedenza all'ufficio con un numero minore di magistrati presenti in servizio;

B) in secondo luogo, in applicazione, qualora non sussistano i presupposti per l'assegnazione sub A;

B1) in caso di più uffici requirenti con necessità di applicazione sarà, di regola, data precedenza all'ufficio con numero minore di magistrati presenti in servizio, salvo motivata deroga.

In caso di applicazione alla Procura Generale il Magistrato distrettuale sarà inserito nei turni delle udienze, dei visti e dell'ufficio esecuzione, e sarà in ogni caso gravato di un carico di lavoro corrispondente a quello dei Sostituti procuratori.

Il presente progetto organizzativo entrerà in vigore il 3 aprile 2024.

Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte, al Consiglio Giudiziario, ai Sostituti Procuratori ed al Dirigente Amministrativo.

Messina, 2 aprile 2024

**Il Procuratore Generale
Carlo Caponcello**

VALUTAZIONE

L'Ufficio risente del persistente sottodimensionamento dell'organico dei magistrati.

È infatti palese la necessità, nella pianta organica che non lo prevede, di un posto di Avvocato Generale che collabori col Capo dell'Ufficio e faccia da tramite nel coordinamento del lavoro dei Sostituti, oltre che di almeno un altro posto di Sostituto per consentire una distribuzione meno gravosa dei carichi di lavoro.

L'Ufficio risente, inoltre, allo stato, della scopertura di due posti di Sostituto Procuratore Generale (scopertura del 40%), a seguito della nomina della dott.ssa Adriana Costabile ad Avvocato Generale presso la

Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria, ove ha assunto possesso delle nuove funzioni in data 18 marzo 2024, e del collocamento a riposo del dott. Maurizio Salamone a decorrere dal 1° dicembre 2024;

Si rappresenta che nella seduta del 20 novembre 2024 il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato il trasferimento a questa Procura Generale della dott.ssa Giuliana Maria Campagna, Consigliere della Corte di Appello di Reggio Calabria, con sospensione dell'efficacia del predetto trasferimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre un anno dall'adozione della delibera, ai sensi dell'art. 10 bis del Regio Decreto 30.01.1941, n. 12;

Parimenti vacanti sono i due posti previsti in organico di Magistrato della Pianta Organica Flessibile Requirente.

Ciononostante, il rendimento dell'Ufficio nell'anno 2024 si è assestato sugli ottimi livelli documentati dal prospetto riepilogativo dei carichi di lavoro dei singoli magistrati, più sotto riportato.

PROCURA GENERALE REPUBBLICA - SEGRETERIA PENALE																	
Prospetto Riepilogativo carichi lavoro magistrati dal 01/01/2024 al 31/12/2024																	
	Visti su sent. ord. e decreti	Pareri in materia penale	Visti su appelli ricorsi	Trib. Sorv.	Misure Prev.	Istanze avocaz.	Udienze	Istanze impugn.	Impugn.	Conflitti compet.	Pareri istanze grazia	Revis.	Indagini avvocate	Grazie	Interc.	Pareri ATTI civ	TOTALE
dr. Caponcello	588	66	34	235	3	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	19	956
dr. Salamone	2450	433	146	297	217	1	57	10	12	1	0	0	0	0	0	362	3986
dr. Lima	511	541	191	556	82	5	64	5	3	0	3	0	1	0	0	479	2441
dr. Costa	2548	449	257	624	115	4	55	9	5	0	2	0	2	0	0	486	4556
d.ssa Costabile	1595	128	45	134	26	1	14	1	1	0	2	1	0	0	0	130	2078
dr. Lombardo	2044	609	197	375	220	2	58	6	11	1	2	1	0	1	0	493	4020
dr. Carchietti	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
dr. Monaco	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
TOTALE	9736	2226	870	2221	663	15	273	31	32	2	9	2	3	1	0	1969	18053

Demolizioni immobili abusivi

Linee Guida sulla procedura di demolizione degli immobili abusivi e sulla rimessione in pristino

Le presenti linee guida costituiscono la sintesi dei documenti emanati dalla Procura Generale di Messina in data 5 novembre 2018 e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina in data 16 aprile 2019, approvate nel corso della riunione ex art.6 d.lgs. 20 febbraio 106 del 5 giugno 2019, cui pertanto potranno uniformarsi tutti gli Uffici requirenti del Distretto della Corte di Appello di Messina, salvo le eccezioni, dovute alla peculiarità del caso o allo stato della procedura, devolute alla valutazione del PM procedente.

§§§

Va premesso che l'organo promotore dell'esecuzione dell'ordine di demolizione disposto dal giudice è il Pubblico Ministero ex art. 665 c.p.p., e che detto ordine:

- 1. Non può essere disposto per le violazioni di cui all'art. 44 lettera a) D.P.R. 380/01;*
- 2. Non può essere disposto nel caso di estinzione del reato per prescrizione o di applicazione dell'indulto;*
- 3. Non ha effetto solo a carico del condannato ma anche nei confronti di coloro che vantino diritti reali sull'area di sedime;*
- 4. Non perde efficacia in caso di alienazione a terzi dell'immobile abusivamente edificato;*
- 5. Non perde efficacia nei confronti di colui che sia succeduto mortis causa al condannato;*
- 6. Non perde efficacia in caso di ricorso avverso l'ordinanza disposta dall'autorità comunale davanti al giudice amministrativo;*
- 7. Non perde efficacia in caso di sospensione – da parte del giudice amministrativo – dell'ordinanza di demolizione disposta dall'autorità comunale;*
- 8. Non perde efficacia in caso di ricorso al giudice amministrativo avverso il diniego di rilascio di concessione in sanatoria da parte dell'autorità comunale;*
- 9. Mantiene efficacia nell'applicazione della disciplina del reato continuato anche nel caso in cui il reato più grave su cui conteggiare l'aumento di pena non sia quello edilizio che comporta l'ordine di demolizione;*
- 10. Non è travolto dalla sospensione della pena;*
- 11. E' compatibile con il patteggiamento ed il decreto penale;*
- 12. Deve essere sospeso dal giudice in caso di regolare presentazione di istanza di sanatoria;*
- 13. Non viene caducato automaticamente da concessione in sanatoria, in quanto tale provvedimento dovrà essere valutato dal giudice;*
- 14. Non è incompatibile con l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, essendo necessario che il comune abbia formalizzato la decisione di non demolire l'opera e ne abbia indicato la concreta destinazione a fini pubblici impegnando formalmente la spesa;*

Va ancora osservato che:

l'attività di esecuzione della sentenza (art. 655 c.p.p.) presenta, in relazione alla tempistica e all'individuazione dei provvedimenti da eseguire, carattere ampiamente discrezionale, sicché appare possibile evitare il ricorso al criterio cronologico delle iscrizioni dei provvedimenti esecutivi nell'apposito registro, "dovendo al contrario essere assicurata la possibilità di modulare l'attività in questione, ferma restando l'obbligatorietà della stessa, in funzione delle esigenze della maggior tutela dei beni giuridici, le quali implicano che si tenga conto della natura degli interessi protetti e dell'intensità dell'offesa, della possibilità tecnica dell'intervento

L'art. 32, comma 12, d.l. n.269/1993, convertito nella L. 326/2003, prevede l'istituzione di un fondo per le demolizioni delle opere abusive, presso la Cassa depositi e prestiti, per la concessione ai Comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'art. 27, comma 2° D.P.R.-380/2001 (vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative concesse.

In base a detta convenzione, il magistrato che cura l'esecuzione dell'ordine di demolizione richiede l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa solo se, valutato il capitolato dei lavori di demolizione delle opere abusive annualmente trasmesso dal Ministero delle infrastrutture, e tenuto conto del criterio di economicità stabilito nell'articolo 61 del D.P.R. n. 115/2002, reputi più oneroso o oggettivamente impossibile l'affidamento dell'incarico ad imprese private.

urbano-edilizie, con esclusione delle operazioni di sgombero delle macerie.

parziale dei volumi edilizi e di ogni altro manufatto, realizzati in violazione delle norme stata stipulata il 15 dicembre 2005 e si applica solo alle attività dirette all'abbattimento totale o sentenze di condanna per reati edilizi e ambientali. La convenzione – cui nel dettaglio si rinvia – è difesa, per la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi disposti con le Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero della L'art. 62 del D.P.R. n. 115/2002 prevede la stipula di una convenzione organizzativa tra il 2001, n. 380, quando reputa più onerosa, sulla base di valutazioni oggettive, l'intervento delle prime”;

l'incarico ad imprese private, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno i provveditori alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa o affidata ordine di, o avverti ad oggetto la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite L'art. 61 del D.P.R. n. 115/2002, il quale prevede che “il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ripristino dello stato dei luoghi tra quelle ripetibili;

L'art. 5, lett. g), del D.P.R. n. 115/2002 include le spese relative alla demolizione delle opere abusive e al

La normativa applicabile

1. Opere complete o non complete, con qualsiasi destinazione d'uso, che per qualunque motivo rappresentino un pericolo per la pubblica o privata incolumità;
 2. Opere complete o non complete, con qualsiasi destinazione d'uso, realizzate su area demaniale o pubblica o soggetta a vincolo ambientale, paesaggistico, idrogeologico, sismico, archeologico;
 3. Opere complete o non complete ricadenti su aree di proprietà privata non destinate a residenza abituale;
 4. Opere complete o non complete ricadenti su aree di proprietà privata destinate a residenza abituale: in tal caso saranno prioritariamente individuate ai fini dell'esecuzione le opere di superficie commerciale superiore a mq. 70 anche se costituenti autonomia sopraelevazione di preesistenti edifici;
- seguito ordine:
 intervento per le quali occorrerà – in una prima fase – promuovere le esecuzioni secondo il che pertanto devono essere individuati criteri di priorità nella esecuzione delle demolizioni di opere abusive e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, secondo fasce di
- esecutivo e di altri parametri non determinati” (Cass. Sez. 3 n. 30679 del 20/12/2016);

Ai sensi della circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1254 del 28.10.2004, che richiama l'art. 1 del decreto interministeriale 23 luglio 2004, "gli unici soggetti abilitati a richiedere le anticipazioni a valere sulle risorse del Fondo sono i Comuni, anche nelle ipotesi in cui alla demolizione debba provvedere altra autorità pubblica (autorità giudiziaria, soprintendenze, prefetti, ecc.) chiamata ad eseguirla in forza della disciplina dettata dal decreto 380/2001 del Presidente della Repubblica. Per coprire le spese da sostenersi in ordine ai provvedimenti demolitori, tali soggetti, dandone contestuale comunicazione all'Istituto, devono dunque rivolgersi all'amministrazione comunale territorialmente competente, che è l'unico interlocutore della CDP S.p.a. per quanto concerne le procedure di finanziamento."

Il Ministero della Giustizia, con circolare del 15 marzo 2006 (art. 7) ha espressamente previsto la possibilità "di attingere al Fondo della Cassa depositi e prestiti anche quando il magistrato che cura l'esecuzione dei provvedimenti di demolizione sceglie di avvalersi di un'impresa privata", come è consentito dall'art. 61 del D.P.R. 115/2002 nei casi in cui appaia più oneroso l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della Difesa.

Da ultimo, con nota n. 0101708.U 25.5.17 DAG, datata al 24.5.2017, il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, ha chiarito che, nel caso in cui il magistrato abbia deciso di affidare l'incarico di demolizione ad un'impresa privata, pur potendosi applicare in via analogica il procedimento per l'accesso al finanziamento presso la Cassa depositi e prestiti previsto dall'art. 7 della convenzione per le demolizioni affidate alle strutture del Ministero della difesa, la circostanza che il Comune non abbia richiesto il finanziamento alla Cassa depositi e prestiti non costituisce ostacolo alla possibilità di attingere, a tal fine, ai fondi esistenti sul capitolo n. 1360 relativo alle spese di giustizia.

L'attività del PM incaricato dell'esecuzione

Poiché la scelta di affidare l'incarico ad imprese private deve essere effettuata sulla base di "valutazioni oggettive" e l'importo da corrispondere a queste ultime –comprensivo delle spese di conferimento in discarica delle macerie- deve essere determinato "utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzo per le opere edili e impiantistiche dei provveditori alle opere pubbliche delle Regioni" mentre quello da corrispondere "alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello risultante ai sensi della convenzione di cui all'articolo 62 D.P.R.115/2002", appare indispensabile, al fine di individuare l'organo cui conferire l'incarico per la demolizione, procedere a consulenza tecnica ex art. 359 c.p.p..

Pertanto, i magistrati assegnatari dei procedimenti di esecuzione, previo accertamento mediante gli organi comunali dell'inottemperanza alla demolizione e della destinazione dell'opera abusiva, nonché dell'eventuale rilascio di titoli abilitativi in sanatoria e della delibera di destinazione della stessa a finalità pubblicistiche, provvederanno con urgenza alla trattazione prioritaria dei fascicoli di cui ai punti 1 e 2 delle su indicate fasce di intervento.

A tal fine, valuteranno, anche in considerazione del tempo trascorso, se rinnovare l'invito al responsabile dell'abuso o, comunque, al soggetto tenuto alla demolizione, dell'imminente inizio della procedura, trattandosi di spese ripetibili, invitandolo a procedere all'autodemolizione o alla rimessione in pristino entro il termine assegnato.

La consulenza tecnica ex art. 359 c.p.p., verrà espletata a mezzo di professionisti scelti a rotazione tra gli esperti in materia edilizia ed urbanistica ed esecuzione lavori ai sensi del d.l.vo 81/08 – preferibilmente iscritti nell'albo dei periti e consulenti dei Tribunali di competenza- e dovrà accertare quanto segue:

1) eseguibilità pratica della demolizione e stato dell'opera rispetto a quello cristallizzato in sentenza; carattere integralmente o parzialmente abusivo dell'opera nella sua attuale consistenza;

2) dopo l'accertamento sub 1) il consulente provvederà a redigere il progetto dell'intervento demolitorio o ripristinatorio, con il computo metrico estimativo e quant'altro per determinare il costo complessivo dell'intervento, compresi i costi per il conferimento dei materiali in discarica, e compirà la valutazione tecnica circa la congruità dei costi indicati dalle strutture tecnico-operative del Ministero della Difesa, dal tariffario regionale per le OO.PP., ed i prezzi di mercato praticati dalle imprese private in loco, onde consentire all'A.G. procedente di ritenere conveniente o meno l'affidamento dell'incarico alle imprese private, secondo il criterio di economicità stabilito dall'art. 61 D.P.R. 115/2002, e di inoltrare al Comune territorialmente competente la richiesta per ottenere il finanziamento ai sensi dell'art. 32 L. 326/2003⁵;

§§§

Dopo aver inoltrato la richiesta al comune per la concessione del finanziamento si provvederà, con cadenza periodica, ad interpellare l'Ente territoriale per avere notizie sulla procedura di finanziamento, indirizzando il sollecito, per conoscenza, anche alla Cassa depositi e prestiti, con l'avvertenza, al Sindaco, dell'eventuale segnalazione dell'inerzia, per responsabilità contabile, alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

Nel caso in cui si reputi economicamente più conveniente il ricorso ad una impresa privata il consulente proporrà all'A.G. l'individuazione della migliore offerta selezionata in una rosa di almeno tre preventivi formulati da altrettante ditte scelte dall'elenco delle imprese di fiducia iscritte nell'elenco che sarà istituito dalla Procura Generale della Repubblica di Messina, ovvero nell'elenco di altra Procura della Repubblica del Distretto, riservato alle imprese tecnicamente e finanziariamente idonee ed in possesso dei requisiti certificati dalla documentazione prevista dall'art. 84 del d. l. vo n. 159 del 2001 (informazione antimafia liberatoria o iscrizione nella white list della Prefettura) nonché del requisito dell'affidabilità.

Dopo la scelta del soggetto incaricato della demolizione, la data di inizio delle operazioni, a cura del pubblico ministero, sarà comunicata (con congruo preavviso) all'esecutato ai fini dello sgombero, alle società erogatrici di servizi pubblici e alla forza pubblica; lo stesso consulente tecnico, nel caso di esecuzione della demolizione da parte di impresa privata, assumerà l'incarico di direttore dei lavori e responsabile della sicurezza ai sensi del d.l.vo 81/08.

Le spese di consulenza saranno imputate al capitolo 1360 spese di giustizia, con recupero nei confronti dell'esecutato.

Nel caso di conferimento dell'incarico di demolizione alle strutture tecnico-operative del Ministero della Difesa si applicheranno le disposizioni di cui alla convenzione organizzativa tra i Ministeri della Giustizia, Infrastrutture e Trasporti e della Difesa del 15 dicembre 2005

⁵ Richiesta da comunicare contestualmente alla Cassa depositi e prestiti.

(mediante trasmissione richiesta di intervento al servizio integrato delle Infrastrutture e Trasporti competente per territorio).

§§§

Per le sole demolizioni di cui ai punti 1 e 2 delle fasce di intervento, trascorsi 12 mesi dalla richiesta di finanziamento al Comune territorialmente competente senza che il finanziamento sia stato ottenuto, o in epoca antecedente se sia stata acquisita notizia circa la mancata concessione dello stesso, l'Ufficio con provvedimento del magistrato delegato, vistato dal Capo dell'Ufficio, affiderà l'incarico di demolizione imputando i costi al capitolo 1360 spese di giustizia, con recupero nei confronti dell'esecutato.

Nel corso del 2024 si è avuta la seguente movimentazione

Tipologia Iscrizione	Pendenti al 31/12/2023	Sopravvenuti nel 2024	Definiti nel 2024	Pendenti al 31/12/2024
Demolizioni	145	5	4	146

Sono stati effettuati:

- n. 56 solleciti/ricieste informazioni presso gli uffici comunali in relazione all'esito delle procedure di demolizione;
- n. 8 richieste di revoca di pena sospesa trasmesse al Giudice dell'Esecuzione della Corte d'Appello;

Sono stati conferiti/rinnovati per aggiornamenti n. 2 incarichi peritali volti ad accertare i costi di una eventuale demolizione.

E' stata caricata n. 1 istanza per il pagamento di compensi per il consulente nominato.

Il Procuratore Generale in data 23.11.2023 ha emanato nuova direttiva organizzativa relativamente alla suddivisione dei fascicoli aventi per oggetto l'esecuzione di sentenze relative a demolizioni di manufatti abusivi e, rilevata la necessità di riorganizzare detto settore esecutivo, ripartisce i fascicoli nel seguente modo:

4) PROCEDIMENTI PER I QUALI È PERVENUTA LA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE

Con riferimento a questi procedimenti occorre verificare la effettiva acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune con trascrizione nei registri immobiliari, senza ulteriori accertamenti.

Ne consegue che, per quanto riguarda questa categoria di procedimenti, si procederà a diretta archiviazione da parte del Sostituto delegato con specifico e succinto provvedimento.

5) PROCEDIMENTI PER I QUALI È INTERVENUTA DOMANDA DI SANATORIA OVVERO È GIUNTA COMUNICAZIONE DI RILASCIO DI CONCESSIONE IN SANATORIA O CONFORMITÀ

Si tratta di procedimenti per i quali era stata notificata l'ingiunzione a demolire ed in ordine alla quale è pervenuta da parte del Comune o da parte del condannato (ovvero degli interessati: eredi, terzi acquirenti, etc...) notizia di avvenuta presentazione della domanda di sanatoria anche in conformità.

In tali casi si procederà alla verifica circa l'avvenuto rilascio del provvedimento di sanatoria.

Ove detto provvedimento sia presente agli atti, si dovrà sommariamente accertare se l'immobile era sanabile (non ricadente in zone di vincolo assoluto) e se il provvedimento non sia palesemente affetto da caratteri di illegittimità.

Se la sanatoria appare regolarmente rilasciata, si procederà alla archiviazione.

Ove sia, invece, presente solo la generica notizia di proposizione della domanda di sanatoria, dovrà procedersi all'invio agli uffici comunali competenti (tramite la locale Polizia Municipale che in genere può assicurare un più celere adempimento e comunque è interlocutore più immediato per il P.M.) di sollecito scritto con termine perentorio di comunicazione dello stato della pratica.

Con l'occasione si ribadisce che in sede di incidente di esecuzione va, di regola, formulato parere contrario sulle istanze di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione, laddove - per il tempo trascorso o per le caratteristiche dell'opera - non appare probabile il celere rilascio del provvedimento di sanatoria.

Ove non si debba procedere alla archiviazione per intervenuta sanatoria, essendo evidente che il Comune - in pendenza di istanza - non procederà alla acquisizione al patrimonio dell'Ente, il fascicolo sarà inserito (fatte salve le osservazioni che seguono) nel gruppo di quelli per i quali valutare la concreta effettuazione della demolizione.

6) PROCEDIMENTI PER I QUALI È STATA EMESSA LA SOLA INGIUNZIONE A DEMOLIRE

Gli adempimenti che preliminarmente devono essere effettuati riguardano la regolare avvenuta notifica al condannato dell'ordine di ingiunzione.

A seguito della avvenuta notifica dell'ingiunzione a demolire, occorrerà procedere a richiedere informazioni al Comune (preferibilmente tramite la locale Polizia Municipale) in ordine

all'adempimento o meno della demolizione (anche volontaria), richiedendo contestualmente – in caso negativo – se vi è stata acquisizione al patrimonio del Comune con acquisizione al patrimonio ovvero istanza di sanatoria.

A seconda delle risposte verranno attivate le procedure di cui ai punti sub 1) e 2).

In esito alle procedure sopra descritte (a seguito della archiviazione i fascicoli relativi a manufatti per i quali è stata regolarmente emessa e notificata l'ingiunzione a demolire e non vi è stata né sanatoria, né acquisizione al patrimonio del Comune saranno inseriti nel gruppo

4) FASCICOLI CON ORDINE DI DEMOLIZIONE ESEGUIBILE

Sarà cura dello scrivente Procuratore Generale o dei magistrati addetti al settore prendere gli opportuni contatti con le Procure del distretto al fine di concordare esecuzioni congiunte per immobili in aree omogenee.

L'obiettivo sarà quello di concordare con le Procure del distretto una prassi secondo la quale sia comunicato a questo Ufficio l'avvenuta individuazione di immobili da demolire, così da ricercare fra quelli pendenti (che a questo punto potrebbero essere drasticamente essersi ridotti in ragione delle archiviazioni di cui a punti sopra indicati) i fascicoli relativi ad immobili ricadenti nel medesimo Comune ovvero in zona omogenea del Comune medesimo.

Le ulteriori procedure (verifica della attuale occupazione a scopo abitativo dell'immobile, emanazione dell'ordinanza di sgombero, verifica della attuale consistenza dell'immobile e corrispondenza con la sentenza di condanna) potrebbero essere svolte in contemporanea, con risparmio di tempo ed energie, così da giungere alla contestuale demolizione.

Una volta attuata questa prima fase, sulla base delle conoscenze acquisite e delle concrete esperienze sul campo, si darà inizio alla fase delle demolizioni da gestire in autonomia da parte dell'Ufficio.

Avuto riguardo ai procedimenti di nuova iscrizione al registro delle esecuzioni e all'esame delle istanze che dovessero pervenire dagli interessati con promozione dei relativi incidenti di esecuzione innanzi alle sezioni della Corte di Appello, provvederanno i Sostituti delegati come da Progetto Organizzativo i quali cureranno la predisposizione delle ingiunzioni a demolire e gli adempimenti successivi secondo quanto più sopra indicato.

Con successivo provvedimento verrà indicato il personale dell'Ufficio chiamato a collaborare ed assistere i Magistrati sopra indicati.

5) PROCEDIMENTI PER I QUALI È STATO NOMINATO UN CONSULENTE TECNICO PER ACCERTARE L'ESEGUIBILITÀ DELLA DEMOLIZIONE E DEL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Si tratta di procedimenti per i quali è stata disposta consulenza tecnica per valutare lo stato dell'opera abusiva e dell'eseguibilità della demolizione.

Il Consulente ha redatto il progetto dell'intervento demolitorio, con il computo metrico estimativo, i costi per il conferimento dei materiali in discarica e quant'altro determini il costo complessivo dell'intervento; ciò allo scopo di inoltrare richiesta al Comune territorialmente competente affinché avanzi richiesta di finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti, secondo i conteggi di cui alla consulenza tecnica.

Esecuzione penale

Si ritiene utile evidenziare anche i dati statistici attinenti la materia dell'esecuzione penale

Tipologia iscrizione	Pendenti al 31.12.2023	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti al 31.12.2024
Esecuzioni (classe I)	1185	375	308	1252

Si segnalano ulteriori sopravvenienze così distinte:

- ➔ Sentenze con pene sospese (classe III) n. 268
- ➔ Misure di sicurezza (classe IV) n. 43

Nel corso del 2024, inoltre, sono state verificate le seguenti posizioni:

- n. 274 detenuti
- n. 16 ergastolani (in carcere) – n. 1 (in detenzione domiciliare) – n. 0 (semiliberi)
- n. 97 detenuti domiciliari
- n. 230 in regime di affidamento in prova
- n. 17 semiliberi
- n. 306 in attesa decisione Tribunale di Sorveglianza
- n. 66 latitanti
- n. 10 lavoro sostitutivo
- n. 3 detenzione domiciliare sostitutiva
- n. 7 liberazione condizionale

Sono stati, altresì, emessi:

Complessivi n. 3108 provvedimenti in materia di esecuzione di cui:

- * n. 16 provvedimenti di fungibilità
- * n. 236 provvedimenti di unificazione pene concorrenti

- * n. 2856 provvedimenti di messa in esecuzione (esclusi provvedimenti di fungibilità e di cumulo sopra evidenziati)

Totale 3108 con un incremento pari al 20,62% rispetto al 2023

Sono stati compilati n. 521 fogli complementari (art. 656 co. 5-co 10 c.p.p., provvedimenti di cumulo- provvedimenti ex art. 657 c.p.p., archiviazioni per espiazione pena, archiviazioni per estinzione dichiarata MdS)

Di seguito prospetto riepilogativo delle attività di definizione rese in materia di esecuzione penale dai singoli magistrati:

Magistrati	Provvedimenti in materia di esecuzione
dott. Salamone	698
dott. Lima	458
dott. Costa	908
dott. Costabile	115
Dott. Lombardo	929
Totale	3108

2) PERSONALE AMMINISTRATIVO

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Con provvedimento m_dg.DOG.10/12/2024.0293782.U del Ministero della Giustizia - Direzione Generale del Personale e della Formazione - è stata disposta la proroga dell'incarico di reggenza presso questa Procura Generale al Dirigente dott. Demetrio Foti.

PROBLEMATICHE RIGUARDANTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO

1) SITUAZIONE ORGANICO

Con il D.M. 19.05.2015 pubblicato sul B.U. n. 14 del 31.07.2015 è stato confermato l'organico del personale amministrativo non dirigenziale dell'Ufficio. Con il D.M. 14.02.2018 pubblicato sul B.U. n. 5 del 15.03.2018 è stato modificato l'organico per quanto riguarda il profilo professionale di assistente giudiziario con l'incremento di 2 unità (da 5 a 7).

Con successivo D. M. del 9 novembre 2017 sono stati istituiti i profili professionali di assistente tecnico di area seconda e con Decreto Ministeriale del 18 aprile 2019 è stato determinato il contingente della dotazione, assegnando 1 unità di assistente tecnico a questo Generale Ufficio.

Permangono allo stato, tuttavia, la carenza di 1 unità di Assistente giudiziario, rispetto alle 7 unità previste in organico, la carenza di 2 unità di personale ausiliario, nonché le gravi difficoltà operative legate ai conducenti degli automezzi, essendo presente un'unica unità del Ministero di Difesa rispetto alle tre unità previste, stabilizzata ai sensi del D.L.n.36/22, convertito con modificazioni dalla L.79/2022, nei ruoli del Ministero della Giustizia in data 4/6/2024.

Con riferimento ai conducenti automezzi occorre, altresì, rilevare che anche un organico completo non sarebbe in grado di far fronte a tutte le richieste degli uffici del distretto, specie con riferimento a quelle riguardanti magistrati sottoposti a tutela.

Situazione del personale amministrativo non dirigenziale al 30 gennaio 2025

Profilo Professionale	Dotazione Organica	In Servizio	Personale Comandato Distaccato Applicato	Tot.	Scopertura d'organico in percentuale
Direttore Amm.vo	2	2	//////////	2	0%
Funzionario giudiziario	7	10	//////////	10	+42,9%
Funzionario contabile	1	2	//////////	2	+100%
Cancelliere	4	4	//////////	4	0%
Assistenti informatici	2	0	//////////	0	100%
Contabili	1	4	//////////	4	+300%
Assistente giudiziario	7	6	*	6	14 %
Operatore giudiziario	2	7 **	//////////	7	+250%
Conducenti automezzi	3	1 ***	//////////	1	67%

Ausiliari	4	2	//////////	2	50%
Assistente tecnico	1	0	//////////	0	100%

N.B.

* 1 unità è distaccata al Tribunale di Catania con distacco consensuale (art.19 Accordo 15/7/2020)

** 1 unità è la centralinista

*** 1 unità stabilizzata ai sensi della L.79/2022

Situazione del personale PNRR al 30 gennaio 2025

Profilo Professionale	In Servizio	Personale Comandato Distaccato Applicato	Tot.
Operatori Data entry	4	//////////	4****

N.B.

****personale a tempo determinato

2) SUPPORTO ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

Con il personale amministrativo si garantirà il supporto alle attività dei magistrati, in esecuzione degli ordini di servizio in vigore ed in conformità alla distribuzione del personale tra i vari settori di attività dell'ufficio (penale, civile, amministrativo, contabile) ricorrendo, se necessario, per le urgenti esigenze di servizio anche all'interfungibilità tra il personale presente.

3) LAVORO STRAORDINARIO

Il ricorso alle prestazioni lavorative straordinarie - avuto riguardo all'esiguità dei fondi normalmente assegnati - sarà improntato al massimo contenimento della spesa ed avverrà nel rispetto della vigente normativa. Ogni attività lavorativa straordinaria verrà rilevata mediante il sistema di rilevazione delle presenze in uso all'Ufficio (TMMG).

Particolare attenzione viene prestata affinché il personale effettui la pausa pranzo e ciò atteso che, a norma dell'art. 8 del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 e dell'art. 22 C.C.N.L. triennio 2019-2021, la fruizione della pausa (dopo sei ore lavorative) costituisce un obbligo per il datore di lavoro ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e, pertanto, della tutela della salute del lavoratore.

Il Dirigente Amministrativo, valutata la effettiva ed improcrastinabile esigenza delle prestazioni lavorative straordinarie da effettuarsi in relazione alle esigenze prospettate dai funzionari delle singole segreterie autorizzerà - previa richiesta - il personale interessato, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

Con il predetto lavoro straordinario si garantiranno, con priorità, i servizi di assistenza diretta ai magistrati ed il trasporto degli stessi (sottoposti o meno a tutela) nonché i servizi finalizzati ad assicurare gli adempimenti urgenti dell'ufficio esecuzione penale, della segreteria penale, della segreteria particolare del Procuratore Generale, della segreteria amministrativa del Dirigente e dell'ufficio contabilità.

A tal proposito, appare opportuno osservare che le recenti assunzioni dovrebbero consequenzialmente limitare il ricorso al lavoro straordinario, valorizzando anche altri strumenti offerti dall'ordinamento in materia di gestione del personale e organizzazione del lavoro.

In ogni caso, si richiama quanto previsto dall'art.25 del C.C.N.L. 2016-2018, in base al quale:

“le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.”

Resta vigente il limite individuale invalicabile di 35 ore mensili come previsto dall'art.37, comma 11, decreto 6 luglio 2011, n.98, come modificato e integrato dall'art.1, comma 494, legge 27 dicembre 2017, n.205.

4) FORMAZIONE PERSONALE

Negli ultimi anni l'Ufficio ha adottato e promosso la politica della formazione del personale, sottolineandone l'importanza in prospettiva di una migliore qualità del servizio reso all'utenza nonché al fine di aumentare la produttività e l'efficienza.

La dirigenza all'uopo ha designato un “tutor” per la cura delle attività formative.

Al fine di sviluppare le competenze e rafforzare le amministrazioni si è incoraggiata la partecipazione e l'accesso da parte dei dipendenti dell'Ufficio ai corsi disponibili sulla piattaforma Syllabus e nell'ambito dell'iniziativa “Olimpiadi Syllabus” il Dipartimento della Funzione Pubblica ha favorito l'accesso ai contenuti formativi a favore degli utenti registrati alla piattaforma.

Nel corso dell'anno, poi, i RUP hanno partecipato ad attività formativa in materia di contratti pubblici, settore particolarmente delicato ai fini della gestione delle attività dell'ufficio. In detta materia l'attività formativa è stata svolta anche *on the job* e proseguirà anche nel corso del corrente anno con le medesime modalità.

5) SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

In linea generale, si osserva che l'Ufficio è da tempo impegnato nel miglioramento e nell'ottimizzazione dell'utilizzo di tutti gli applicativi ministeriali forniti negli ultimi anni, tra cui SIAMM, SIES/SIEP, SICP, SITMP, TIAP, ADI, APP e SNT. Come noto, al fine di garantire un innalzamento dei livelli di efficienza, efficacia e trasparenza, si è proceduto alla digitalizzazione degli atti e delle istanze depositate. Questo processo è stato attuato attraverso il progressivo coinvolgimento del personale di segreteria, impegnato nella scansione degli atti cartacei, nel loro inserimento nei sistemi informatici e nella loro indicizzazione.

La digitalizzazione rappresenta uno degli obiettivi primari dell'Ufficio, con la finalità di rendere più agevole l'interlocuzione con gli altri uffici e, più in generale, di garantire un miglior accesso ai servizi della giustizia. Un forte impulso è stato dato al processo di informatizzazione con l'implementazione dei software ministeriali, come ad esempio il progressivo rilascio di versioni aggiornate del SICP e del sistema ADI per la gestione delle intercettazioni. Uno snodo fondamentale sarà l'utilizzo del sistema APP, attualmente ancora in fase di sperimentazione, per il quale sono stati prorogati i termini di transizione al nuovo regime digitale, al fine di testarne l'efficacia presso tutti gli uffici.

B) RISORSE FINANZIARIE

1) ATTIVITA' DEL FUNZIONARIO DELEGATO

In esecuzione delle disposizioni normative e degli indirizzi ministeriali si continuerà a garantire il massimo controllo sull'osservanza dei termini delle somme assegnate agli uffici del Distretto, nonché una vigilanza sulla regolarità degli adempimenti contabili e fiscali, monitorando le spese e gli adempimenti connessi al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto alle risorse stanziare nel budget annuale.

Massima attenzione, per evitare il pagamento di interessi moratori, è stata data al rispetto dei termini di pagamento, soprattutto in ottemperanza delle Circolari RGS n.1 e n. 34 del 2024, come già operato nel precedente anno.

Risultano adottate tutte le misure organizzative idonee a rendere più efficienti i processi di spesa, in

ottemperanza alle indicazioni operative fornite dal Ministero dell'Economia e Finanza con circolare n. 1/2024 (prot. 2449 del 03 gennaio 2024) in merito al raggiungimento di uno degli obiettivi previsti dal PNRR, afferente alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Detti obiettivi sono stati conseguiti come da certificazione PCC (Piattaforma Crediti Commerciali).

Dall'extrapolazione dei dati tratti dal sistema SICOGE, emergono i seguenti indici medi di tempestività dei pagamenti:

Complessivo dei Capitoli relativi alle Spese di Funzionamento (01.01.2024 - 31.12.2024): - 22,52 gg
Complessivo dei Capitoli relativi alle Spese di Funzionamento (01.02.2024 - 31.12.2024): - 23,37 gg

I suddetti indici vengono confermati dai dati Ufficiali evidenziati sulla Piattaforma Crediti Commerciali del MEF (PCC):

- | | |
|--|-------|
| - Tempo medio ponderato di Pagamento - Anno 2024 | 13gg |
| - Tempo medio ponderato di Ritardo - Anno 2024 | -23gg |

Risultano pertanto doverose alcune osservazioni:

- gli indici presentano tutti il segno negativo a dimostrazione del fatto che i documenti di costo (fatture, etc.) vengono evasi con largo anticipo rispetto ai termini fissati dalla normativa vigente (30 gg. dal ricevimento della fattura);
- detti indici risultano ancora più soddisfacenti se dal tempo di riferimento del calcolo (in genere l'anno solare) viene escluso anche soltanto il primo mese, periodo nel quale non sono mai disponibili le risorse finanziarie ministeriali. Non si includono le spese in conto capitale (capp.7211) in quanto per essi le assegnazioni finanziarie sono disposte parallelamente all'autorizzazione di spesa.

Per completezza di informazione si riportano anche i dati Ufficiali della PCC riferiti alle Spese di Giustizia:

- | | |
|--|-------|
| - Tempo medio ponderato di Pagamento - Anno 2024 | 21gg |
| - Tempo medio ponderato di Ritardo - Anno 2024 | - 9gg |

Costante è il rapporto che l'ufficio mantiene con le Procure del distretto, sia per monitorare l'andamento dei servizi che per coordinare le varie attività ed impartire direttive su ogni procedura di ordine amministrativo/contabile, con particolare attenzione -ancora una volta- al rispetto dei tempi di accettazione o rifiuto delle fatture, allo scopo di attivare eventuali procedure di sospensione dei pagamenti (ex Circolare n. 36/2024 del MEF – RGS) presso il F.D.

A questo proposito si segnala la procedura suggerita e monitorata dall'Ufficio Contabilità di questo Generale Ufficio, affinché gli uffici distrettuali prendano preventivi accordi con le società fornitrici

del servizio in modo che le stesse anticipino informalmente (tramite fatture pro forma) le prestazioni oggetto di successiva fatturazione elettronica per consentirne un preventivo controllo, soprattutto nei casi di copioso numero di fatture da verificare in breve tempo, come quello delle intercettazioni.

Si è infine provveduto agli obblighi di comunicazione dell'ammontare complessivo dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati ex art.1, comma 867, L. 145/2018 (Circolare della RGS n.20/2019), nonché a tutti gli adempimenti connessi alle dichiarazioni fiscali prescritte.

C) SERVIZI INFORMATICI

1) STATO DELL'INFORMATIZZAZIONE

L'ufficio ha in uso n. 44 postazioni di lavoro così divise:

- ➡ n. 30 postazioni di lavoro (Desktop + Monitor) collegate alla RUG (Rete Unica Giustizia);
- ➡ n. 10 postazioni di lavoro (PC portatili + monitor) collegate alla RUG (Rete Unica Giustizia) utilizzabili anche per il lavoro agile;
- ➡ n. 4 postazioni di lavoro (PC portatili + monitor) a disposizione dell'Ufficio (Udienze, biblioteca, pubblico) collegate alla RUG (Rete Unica Giustizia);

Sono, altresì, in dotazione all'Ufficio

- ➡ N. 10 pc portatili disponibili per l'attività in lavoro agile.
- ➡ N. 3 pc portatili assegnati ai magistrati
- ➡ N. 26 stampanti (di cui 16 multifunzione);
- ➡ N. 20 scanner;
- ➡ N. 1 Tablet per il Procuratore Generale.

Nel corso del 2024 è stato fornito:

- ➡ N. 1 scanner A3.

2) INDICAZIONE DEGLI APPLICATIVI IN USO

Settore Amministrativo/Contabile:

- Sistema informativo denominato "Script@" per la gestione del Protocollo Informatico (in uso da maggio 2015);
- Sistema informativo denominato "SI.CO.GE." per la gestione dei capitoli di spesa di competenza dei funzionari delegati (in uso da gennaio 2008);
- Sistema informativo denominato "I.N.I.T." per la gestione dei documenti di spesa di competenza dei funzionari delegati (in uso dal II Semestre 2021);
- Sistema informativo denominato "SIAMM" per la gestione delle spese di giustizia (in uso da gennaio 2010);

- Sistema informativo denominato SIAMM- gestione automezzi di servizio (in uso da gennaio 2013) e aggiornato nel 2024;
- Time-Management applicativo ministeriale in uso dall'01/10/2021;
- SIGEG- Sistema Informativo Gestione Edifici Giudiziari;
- RETE PONENTE - La postazione "CIS" per la trasmissione della documentazione classificata fino allivello "RISERVATO" mediante rete cifrata "PONENTE" e stata attivata dal Ministero della Giustizia presso la Procura Generale di Messina il 21.02.2006.

Settore penale:

- S.N.T.- Sistema di notificazione e comunicazione telematica;
- Sistema informativo "N.S.C." Nuovo sistema del casellario (in uso da gennaio 2007);
- ECRIS - **E**uropean **C**riminal **R**egister **I**nformation **S**ystem;
- Sistema informativo "SIPPI" per la gestione delle misure di prevenzione (in uso da gennaio 2008);
- S.I.E.P. - registro dell'esecuzione di provvedimenti irrevocabili (pene detentive, pecuniarie e accessorie);
- SICP- Sistema Informativo della Cognizione Penale (in uso da settembre 2015);
- AGI - registro informatica per la gestione delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale.
- SIC sistema casellario giudiziale
- IMI registro per l'Esecuzione Transnazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di distacco dei lavoratori (D. Lgs. n. 136 del 17 luglio 2016, recepimento della Direttiva UE 2014/67)
- SICID Sistema Informativo Civile Distrettuale.

3) INSTALLAZIONE E CORRETTO UTILIZZO DEI REGISTRI INFORMATIZZATI DIFFUSI DALLA DGSIA

Tutti gli applicativi forniti dalla DGSIA sono regolarmente installati ed utilizzati secondo le direttive ministeriali.

D) LOCALI

1) DESCRIZIONE E DISLOCAZIONE SUL TERRITORIO DEI LOCALI IN USO

La Procura Generale di Messina è ubicata al piano terra dello storico Palazzo Piacentini. Lungo un

unico corridoio sono posizionati tanto le stanze del Procuratore Generale e dei Sostituti che i vari uffici amministrativi (Dirigente, Segreteria del Personale, Segreteria del Procuratore Generale, Segreteria Magistrati e Affari Riservati, Ragioneria, Ufficio contratti, Segreteria degli Affari Penali ed Internazionali, e la Segreteria dell'Esecuzione Penale).

La Procura Generale ha, inoltre, in dotazione altri due locali - adibiti ad archivio - uno dei quali, di maggiori dimensioni, è ubicato nel piano seminterrato, mentre l'altro è situato all'interno del cortile del palazzo.

Nel corso dell'anno 2025, saranno effettuati piccoli interventi di manutenzione edile di un vano, adibito a stanza di un magistrato e di una porzione di corridoio dell'ufficio, che necessitano di tinteggiatura ed ammodernamento degli impianti di illuminazione. All'uopo sono stati redatti i progetti esecutivi, allo stato all'esame della Conferenza Permanente.

2) STATO E IDONEITÀ DEI LOCALI IN USO

Come già rilevato nel corso di verifiche ispettive, i locali in dotazione alla Procura Generale sono assolutamente insufficienti rispetto alle reali esigenze dell'Ufficio, per funzionalità, numero e consistenza degli spazi di lavoro.

Nessuno dei locali presenta particolari problemi sotto il profilo della sicurezza, anche perché, laddove sono emerse criticità, si è sempre intervenuto tempestivamente ed in modo risolutivo.

Tutti i locali sono muniti di impianti di riscaldamento e di climatizzazione.

3) ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E BENI STRUMENTALI

Nel corso dell'anno 2024, come previsto, nelle more di un ampliamento delle dotazioni dei locali dell'ufficio, si è provveduto alla riorganizzazione provvisoria dei vani destinati al personale amministrativo. Sono stati acquistati, infatti, nuovi mobili di dimensioni adeguate al fine di consentire a tutte le unità di personale di svolgere al meglio le proprie funzioni

E) SICUREZZA

L'Ufficio sicurezza della Procura Generale di Messina cura i servizi in detta materia, al fine di garantire un adeguato livello. Per essi è conferita, da parte del Ministero, apposita delega al Procuratore Generale.

Il Palazzo Piacentini, sede degli uffici Giudiziari di Messina, allo stato attuale dispone di un impianto digitale di videosorveglianza, metaldetector, apparecchiatura radiogena all'ingresso, macchina

controllo bagagli, tornelli di accesso riservati al personale amministrativo/giudiziario, nonché del servizio di sorveglianza continuo (h. 05,00/21,00) espletato da Istituto di vigilanza privata all'interno della sede giudiziaria che effettua anche il servizio di ronda notturna all'interno, con passaggio di controllo dei locali.

La questione sicurezza degli uffici giudiziari è particolarmente rilevante nel Distretto di Messina.

Nel corso degli anni sono stati posti in essere svariati interventi migliorativi, implementando impianti esistenti e realizzandone nuovi ove mancanti. Oggi tutti gli uffici del distretto sono dotati di relativi impianti di sicurezza.

La protezione di coloro che operano nei Palazzi di Giustizia deve quindi essere da un lato ampia, raggiungendo aree in passato considerate immuni da minacce, e dall'altro differenziata, così da relazionarsi alle caratteristiche specifiche delle attività da proteggere.

Mentre la protezione delle aree esterne e di quelle comuni indifferenziate può essere anche non resa manifestamente palese (salve le avvertenze per la riservatezza), in alcune aree la presenza enfatizzata della videosorveglianza può avere effetti di deterrenza; sono state allarmate la maggior parte delle porte che collegano l'interno con esterno/cortili.

I contratti di vigilanza sono stati sottoscritti tenendo conto delle effettive esigenze, anche di presenza attiva su chiamata.

Si mantiene un costante interscambio con gli uffici del distretto per valutare ed intervenire per risolvere problematiche connesse a tale servizio in modo da risolvere in tempo reale o quanto meno nel più breve tempo possibile.

Nel corso del 2024, così come previsto, sono stati installati gli scanner Rx per il controllo dei bagagli a mano presso le sedi del Tribunale e della Procura per i Minorenni di Messina, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ed il Palazzo di Giustizia di Patti.

Relativamente alla programmazione dell'attività per l'anno 2025 si evidenzia la necessità di confermare il contratto con l'Esperto della Radioprotezione per l'esercizio della sorveglianza fisica della stessa apparecchiatura e della formazione degli addetti.

Per quanto attiene alla manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di controllo accessi esistenti presso tutte le strutture giudiziarie del distretto è attiva la Convenzione Consip – Servizi di Gestione e manutenzione, in scadenza al 30/06/2025, a cui ha aderito il Superiore Ministero.

Per quanto riguarda la vigilanza armata presso gli uffici giudiziari del distretto di Messina, si segnala che, a seguito di perfezionamento della convenzione Consip, in data 11/12/2024 è stato stipulato il contratto con l'Istituto di vigilanza aggiudicatario del servizio, per la durata di anni tre, a decorrere dall'01/01/2025 e sino al 31/12/2027.

Programmazione attività per l'anno 2025 ed oneri finanziari

Resta confermato il contratto con l'Esperto di radioprotezione per l'esercizio della Sorveglianza Fisica, obbligatorio per gli impianti di sicurezza radiogeni, per tutto il distretto di Messina, per l'importo di euro 1.501,50 + IVA.

Con riferimento al servizio di vigilanza armata presso tutti gli uffici giudiziari di Messina, a seguito di perfezionamento della gara Consip, l'importo di spesa annuale previsto è di euro 868.060,86 + IVA.

Questo ufficio, inoltre, al fine di continuare a migliorare ed innalzare le misure di sicurezza presso tutti gli uffici giudiziari del distretto, valuterà l'avvio di un progetto di monitoraggio in tema di sicurezza con la predisposizione di appositi questionari da sottoporre a tutti gli uffici giudiziari del distretto.

II) PERFORMANCE DELL'UFFICIO

Le attività ed i servizi che saranno espletati nel corso dell'anno sono improntati a metodiche di programmazione orientate ad accrescere la produttività e la qualità complessiva del servizio che l'organizzazione degli uffici giudiziari rende ai cittadini.

Una "Organizzazione" eroga servizi di qualità quando dà una risposta rapida, coerente ed esauriente alle richieste potenziali degli utenti e minimizza il numero dei passaggi necessari, i disagi o gli imprevisti provocati dai disservizi.

Contribuisce al miglioramento della performance e della qualità del servizio il sito web.

Esso garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa, incrementa e velocizza la comunicazione sull'attività propria della Procura Generale.

Il sito viene regolarmente aggiornato.

1) PRIVACY

L'obbligo della adozione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), quale adempimento formale, è venuto meno a seguito del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012, ferma restando, tuttavia, la attuazione, in concreto, degli altri adempimenti privacy previsti dalla legislazione.

Nel settore amministrativo-contabile i dati personali e giudiziari sono trattati prevalentemente con modalità cartacea, salvo che nei servizi di rilevazione delle presenze, di protocollazione degli atti e di gestione delle spese di giustizia. Secondo le indicazioni della

circolare DOG del 28.6.2018 n.0143392.U non si è provveduto ad una nuova nomina del responsabile della protezione dei dati (RPD): invero con la richiamata circolare è stato ritenuto che: "... il Ministero della giustizia è il soggetto che ricopre la funzione di titolare del trattamento dei dati oggetto di lavorazione nei diversi uffici centrali e periferici. Particolare, però, è la situazione degli uffici giudiziari che hanno una composita natura anche sotto il profilo del trattamento dei dati Tuttavia, poiché al Ministro della giustizia compete l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, tutti i dati trattati relativi all'attività amministrativa svolta negli uffici giudiziari dovrebbero rientrare nella titolarità di questa Amministrazione. Altro è a dirsi, invece, per i dati giudiziari, la cui titolarità, in forza della richiamata previsione dell'articolo 4, appartiene all'ufficio giudiziario. Per quanto concerne la nomina dei RPD, è intenzione di questa Amministrazione quale esclusivo titolare dei dati trattati anche negli uffici periferici, di nominarne uno unico a livello nazionale, che quindi opererà anche per la protezione dei dati amministrativi trattati presso gli uffici giudiziari Per quanto riguarda i dati giudiziari, la nomina del RPD non è necessaria per le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali Residuano, quindi, i trattamenti di dati giudiziari, operati dagli uffici, non effettuati nell'esercizio di funzioni giurisdizionali. Per tale attività residuale l'ufficio giudiziario dovrebbe procedere alla nomina di un autonomo RPD: tuttavia questo Ministero è in fase di ricerca della professionalità interna adeguata allo svolgimento dell'incarico ed appena sarà reperita si provvederà a darne comunicazione a tutti gli uffici ...".

Nonostante sia venuto meno l'obbligo della redazione e aggiornamento del documento programmatico, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 45 Decreto-legge n.5/2012, tutela e riservatezza dei dati sensibili, l'ufficio ha comunque adottato, in osservanza alle direttive ministeriali (circolare del Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio I, Settore monitoraggi, prot. m_dg.DAG 9/8/2019.0161087.U del 9/8/2019), apposta nota interna (prot. 154/2019 int.) tesa a salvaguardare la privacy della persona offesa in conformità alle recenti normative interne ed europee (Reg. UE RGDP 2016/679 e D. L.vo 5112018).

2) SORVEGLIANZA SANITARIA – RSSP

Il servizio di prevenzione e protezione di cui al D.lgs.81/2008 e s.m.i. è stato acquisito, dalla Corte di Appello, previa delega dei capi degli Uffici giudicanti e requirenti del Distretto attraverso la piattaforma MePA sulla quale risultava attivo il bando "Servizi – Categoria: Servizi di supporto specialistico, giusta determina presidenziale n. 11 dell'11 maggio 2023.

Il contratto ha durata triennale (dal 01/06/2023 al 31/05/2026).

Dall'01.06.2023 il servizio di Sorveglianza sanitaria è affidato al Dr. Concetto Giorgianni (per un triennio) e comprende tutti gli Uffici Giudiziari del distretto.

Il personale viene sottoposto alle prescritte visite mediche con cadenza periodica.

Il servizio di RSPP è stato, del pari, acquisito dalla Corte d'Appello, previa delega dei capi degli Uffici giudicanti e requirenti e per tre anni, dall'01/06/2023 al 31/05/2026, sarà svolto dall'Ing. Brando.

3) SERVIZI OGGETTO DI INTERVENTO PER L'ANNO 2025 (OBIETTIVI)

1. Implementazione ed aggiornamento **sito web** della Procura Generale di Messina (www.pg.messina.giustizia.it) anche in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza;
2. **Rimodulazione dell'organizzazione amministrativa** dell'Ufficio a cura della Dirigenza, d'intesa con il Magistrato capo dell'Ufficio (emanazione di nuovi ordini di servizio);
3. **Aggiornamento e/o formazione del personale**, anche in modalità e-learning.
4. **Progetti del personale come da schede agli atti d'Ufficio**

Ulteriori progetti potranno essere fissati nel corso dell'anno a seguito della individuazione di nuovi e significativi obiettivi dell'Ufficio approvati dal Presidente della Corte e dal Dirigente amministrativo.

4) SPESE DI FUNZIONAMENTO

Con la legge 23.12.2014 n. 190 che ha trasferito da settembre 2015 al Ministero della Giustizia competenze prima spettanti ai Comuni in materia di gestione e di manutenzione dei palazzi di Giustizia, l'Ufficio di Procura Generale è stato onerato di nuovi e gravosi compiti derivanti dalla necessità di gestire i contratti per la sicurezza degli immobili del Distretto destinati ad attività giudiziarie di cui si è già detto nel paragrafo relativo alla sicurezza.

L'Ufficio è stato altresì delegato per l'attività relativa ai contratti di: a) somministrazione dell'energia elettrica per gli immobili ad uso esclusivo delle procure, b) di telefonia mobile per il distretto, c) di locazione degli immobili degli uffici requirenti del distretto.

Si sottolinea, al riguardo, la complessità delle questioni che si continuano ad affrontare in seguito al subentro del Ministero della Giustizia nella titolarità dei contratti già in essere con i Comuni.

L'ufficio continuerà a prestare anche per l'anno 2025 la massima attenzione alla predetta materia seguendo costantemente le direttive ministeriali nonché l'evolversi della normativa in materia di contratti pubblici.

5) PROTOCOLLI D'INTESA

Nel corso del 2024 è stato stipulato il seguente protocollo di intesa:

- Protocollo di intesa del 28/11/2024 tra le Procure della Repubblica del Distretto e la Procura Generale della Repubblica in materia di ***criminalità organizzata di tipo mafioso e terrorismo, nonché in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali.***

6) PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

1) Misure poste in essere per promuovere la cultura della trasparenza e la riduzione dei comportamenti corruttivi.

In conformità al Piano triennale vigente, il Dirigente aggiornerà il personale mediante l'invio delle Linee guida ANAC, l'inoltro delle novità giurisprudenziali più significative in materia, colloqui con i funzionari designati.

In linea con il D. Lgs. 33/2013, le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, si è ritenuto opportuno designare tre figure di riferimento in materia di appalti (RUP) parcellizzando in tal modo le attività, obiettivo: evitare la concentrazione degli affari in capo ad un solo soggetto e limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa.

In conformità alle linee guida ANAC è stato redatto il modello di dichiarazione per i RUP circa l'assenza di conflitto di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici (v. Linee guida ANAC n.15 del 2019). Tale dichiarazione rappresenta un ulteriore rilevante strumento al fine di prevenire eventuali fenomeni corruttivi.

In materia di contratti ad evidenza pubblica il Procuratore Generale ed il Dirigente hanno provveduto a nominare ex art. 33-ter D.L.179/2012 il Responsabile dell'Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento (annuale) dei dati da tenere a cura della AUSA (Anagrafe Unica Stazione Appaltante), provvedimento che, come specificato nel comunicato ANAC del 20.12.2017 e misura organizzativa obbligatoria di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione.

Con nota prot. n. 690 del 3 febbraio 2020 il provvedimento adottato da questa Procura Generale è stato trasmesso per opportuna conoscenza ai Procuratori del Distretto, con invito a valutare l'opportunità di adottare analoghe disposizioni presso i rispettivi uffici, da considerarsi stazioni appaltanti.

Sempre in tema di trasparenza ed in ossequio alle indicazioni ministeriali (cfr., da ultimo, nota Ministero della Giustizia, Dip. Org. Giud. del personale e dei servizi, Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie prot. 0228195.U del 13/12/2019) l'Ufficio provvederà a comunicare i dati e coordinare le attività connesse alla pubblicazione degli atti afferenti le procedure ad evidenza pubblica (bandi, inviti, etc.) ex L.190/2012 e D.lgs. 33/2013 nonché in conformità alle Linee guida ANAC del 28/12/2016.

In materia di trasparenza si è dato corso agli strumenti attuativi del diritto di accesso civico generalizzato ad atti e documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria con pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio degli strumenti vigenti in seno al Ministero della Giustizia ed alla Procura Generale di Messina.

Ancora, in coerenza con quanto disposto dalla delibera del CSM P 1241112018 del 13.7.2018 "Linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale", si continuerà ad aggiornare il sito sotto la vigilanza del Procuratore Generale nella qualità di responsabile della comunicazione istituzionale (creata apposita sezione).

L'ufficio ha provveduto ad effettuare le verifiche incrociate con enti pubblici in ordine alle dichiarazioni trasmesse e/o depositate dai dipendenti al fine di fruire dei benefici ex lege 104/92 nonché dei permessi studio.

I Funzionari nominati R.U.P. provvedono al deposito delle dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interesse in conformità alla normativa afferente l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione.

Divieti post-employment (pantouflage) L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. n. 190/2012 ha aggiunto il comma 16 ter all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, introducendo un'ipotesi di incompatibilità successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. pantouflage). L'ufficio provvede a richiedere tale dichiarazione.


EVENTUALI CRITICITÀ SOPRAVVENUTE

L'effetto negativo che si registra sul funzionamento della Procura Generale connesso all'esercizio dei permessi e delle aspettative *ex lege* 104/92, congedi parentali, congedi per maternità, etc., viene contenuto attraverso provvedimenti organizzativi che si occorrono secondo i casi.

In ogni caso, anche per l'anno corrente, lo sforzo dell'Ufficio sarà profuso in modo prevalente verso la riorganizzazione amministrativa per assicurare l'efficienza il buon andamento dell'ufficio.

È fatta salva, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. n 240/06, la modifica e/o integrazione del presente documento.

Messina, - 5 FEB. 2025

Il Dirigente
Dr. Demetrio FOTI


Il Procuratore Generale
Carlo CAPONCELLO
